



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE COPIA

n. 24 del 28-06-2021

OGGETTO: REGOLAMENTO DELLE MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ, DEI CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI. PROVVEDIMENTI.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventotto** del mese di **Giugno** a partire dalle ore **17:00**, nella Sala consiliare del Palazzo Comunale in Piazza G. Matteotti, 11, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in prima convocazione in seduta pubblica, in continuazione.

Preside la seduta il **ORNELLA STEFANELLI** in qualità di Presidente del Consiglio.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presenze	Cognome e Nome	Presenze
CACI SERGIO	Presente	SOCCIARELLI EMANUELA	Presente
BENNI LUCA	Presente	VALENTINI FABIO	Presente
NARDI SILVIA	Presente	BERNACCHINI EMANUELE	Presente
CORONA GIOVANNI	Presente	LUCHERINI ALESSANDRO	Presente
FEDELE MARCO	Presente	CORNIGLIA FRANCESCO	Assente
STEFANELLI ORNELLA	Presente	SACCONI ELEONORA	Assente
MAZZONI QUINTO	Presente		

PRESENTI: 11 - ASSENTI: 2

Assiste il **SEGRETARIO COMUNALE DOTT. POMPEO SAVARINO**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il **ORNELLA STEFANELLI** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

E' presente in qualità di verbalizzante **MARA DE ANGELIS**.

La seduta è pubblica.

Punto all'ordine del giorno n.5

DELIBERA n. 24 del 28-06-2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI rispettivamente:

- il D. Lgs. n. 267/2000 conferisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona ed alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze;
- in particolar modo l'articolo 7 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche, che prevede l'adozione da parte degli Enti Locali di regolamenti nelle aree di propria competenza;
- l'articolo 42 del sopra citato Testo Unico degli Enti Locali che affida al Consiglio Comunale la competenza in materia di approvazione dei Regolamenti Comunali;
- il D.P.R. n. 616/1977 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22 luglio 1975 n. 382" relativo al trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dallo Stato agli Enti Locali;
- la Legge 328/2000, Legge Quadro per la realizzazione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali e sue modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 11 "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio";

VISTO il DPR 7 aprile 2000, n. 118, "Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'articolo 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO l'art. 1, comma 16 della legge 6 novembre 2012 n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, che individua la concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, come attività a maggiore rischio di corruzione;

VISTI gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubblica amministrazione, i quali dispongono gli obblighi e le modalità di pubblicazione degli elenchi dei beneficiari dei contributi;

CONSIDERATO:

- le situazioni di povertà e impoverimento assumono caratteristiche sempre più diversificate mutando le peculiarità del bisogno sociale che richiedono nuovi criteri di accesso ai servizi in ragione della ricerca di una sempre maggiore equità distributiva, per cui è interesse dell'Amministrazione modificare le attuali norme che regolano l'erogazione dei contributi economici;
- il Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 (pubblicato in G.U. 29/03/2019, n. 75), recante "*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*" ovvero relativo alla introduzione di una misura di contrasto alla povertà denominata RdC (Reddito di

DELIBERA n. 24 del 28-06-2021

Cittadinanza) di cui è opportuno tener conto nel programmare gli interventi di sostegno al reddito di competenza comunale;

RITENUTO, pertanto, necessario approvare un nuovo Regolamento in attuazione della vigente normativa sopra richiamata;

VISTO lo schema di *"Regolamento delle Misure di Contrasto alla povertà, dei Contributi Economici Assistenziali"* predisposto ai sensi del richiamato articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente proposta di deliberazione consiliare;

DATO ATTO che il regolamento prevede che il sostegno finanziario relativo alla concessione di contributi ed altre erogazioni economiche, viene assegnato dal Responsabile del competente servizio, previo indirizzo della Giunta Comunale, cui compete la ri-determinazione annuale dei parametri economici e del valore delle scale di equivalenza, in relazione alle istanze presentate ed in ragione dell'entità delle risorse rese disponibili dal bilancio;

DATO ATTO che:

- l'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal sopra citato Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di sostegni economici;
- l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità indicate nel Regolamento deve essere attestata dal Responsabile del Servizio competente nei singoli provvedimenti;

CONSIDERATO opportuno e necessario procedere all'adozione, per l'Ente, del Regolamento sopra richiamato che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO ATTO che è stato acquisito, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art.147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, il solo parere favorevole di regolarità tecnica in quanto la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, espresso nel documento allegato per farne parte integrante e sostanziale;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. e del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO lo statuto dell'Ente

DELIBERA

Per le ragioni in narrativa esplicitate:

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono totalmente richiamate, il *"Regolamento delle misure di contrasto alla povertà, dei contributi economici assistenziali"* nel testo allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
 2. Di dare atto che il predetto regolamento sostituisce integralmente il testo del regolamento precedente e le successive modifiche ed integrazioni;
 3. Di prendere atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
 4. Di dare mandato al Responsabile dell'Area Servizi Sociali e alla Persona dell'Ente di disporre l'applicazione del Regolamento nonché di provvedere alla adeguata pubblicizzazione dello stesso
- DELIBERA n. 24 del 28-06-2021

mediante gli usuali canali di informazione istituzionale.

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Procedutosi alla votazione per alzata di mano, il Presidente dichiara che la proposta sopra riportata risulta approvata con voti unanimi favorevoli.

Successivamente, su invito del Presidente, con apposita separata votazione, il Consiglio Comunale, con voti unanimi favorevoli resi in forma palese per alzata di mano, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. n.267/2000.



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo
Area Servizi Sociali e alla Persona
Servizio Sociale Professionale



REGOLAMENTO DELLE MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ, DEI CONTRIBUTI ECONOMICI ASSISTENZIALI

Allegato alla Delibera di Consiglio Comunale del 28 giugno 2021, n. 24

Comune aderente all'Accordo di Programma
Ambito Distrettuale VT/2
ai sensi della Legge 328/2000



PREMESSA

Funzioni del Comune in ambito sociale

1. Il presente Regolamento, ispirandosi ai principi enunciati negli artt. 2, 3, 38 della Carta Costituzionale, disciplina l'erogazione dei servizi e/o misure di contrasto alla povertà, che il Comune eroga nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale, attribuiti dalla normativa statale e regionale, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno e di emarginazione sociale, nel rispetto del principio di pari dignità sociale.

2. Il Comune è titolare delle funzioni relative ai servizi sociali in ambito locale, ai sensi dell'articolo 6 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 e, in particolare, delle seguenti attività:

- a. programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5 della stessa legge;
- b. erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche diverse da quelle disciplinate dall'articolo 22, e dei titoli di cui all'articolo 17, nonché delle attività assistenziali già di competenza delle province, con le modalità stabilite dalla legge regionale di cui all'articolo 8, comma 5 della stessa legge.

3. Con l'osservanza del presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei propri poteri di autonomia, determina le forme di garanzia nonché i criteri di riferimento stabiliti per la concessione di servizi e di prestazioni sociali a soggetti privati, in relazione anche a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo, assicurando la massima trasparenza dell'azione amministrativa e delle risorse pubbliche impiegate.

4. Gli interventi e/o prestazioni oggetto del presente saranno erogati compatibilmente con le risorse disponibili.

Finalità generali

1. Al fine di garantire ai cittadini il libero sviluppo della persona e la partecipazione ad una migliore qualità della vita comunitaria, il sistema socio assistenziale del Comune si uniforma ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della libertà e dignità della persona e dell'inderogabile dovere di



solidarietà sociale, garantendo l'individuazione del cittadino come protagonista e soggetto attivo nell'ambito dei principi di solidarietà, partecipazione e autorganizzazione.

Criteri generali di ammissibilità alle prestazioni sociali

1. L'ammissibilità ai servizi socio-assistenziali ed in particolare agli aiuti economici è determinata attraverso:

A) i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, e al D.P.C.M. 5 dicembre 2013 e successive modifiche e/o integrazioni;

B) la presa in carico professionale di competenza dell'assistente sociale, che si articola in tre momenti:

B).1. Una fase di valutazione preliminare effettuata dall'assistente sociale attraverso l'ascolto e la ridefinizione della domanda espressa dalla e con la persona e dei bisogni che vi sottendono. Questa fase prevede la valutazione:

- della situazione economica personale;
- delle risorse economiche e relazionali della famiglia allargata
- delle risorse di rete;
- dell'area della salute (*intesa non solo come assenza di malattia, ma anche come benessere psicologico, sociale, ecc., secondo la definizione dell'O.M.S.*);
- della situazione abitativa;
- della capacità di gestione di sé e/o del nucleo familiare e quindi la messa in rete delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale.

B).2. Una fase di predisposizione di un piano individualizzato di assistenza che preveda l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare al fine di superare la condizione di bisogno.

B).3. Una verifica degli impegni assunti dalla persona e degli esiti dell'intervento.

Il Contrasto alle Povertà

Il presente regolamento individua alcune misure di contrasto della povertà intesa come fenomeno multidimensionale e complesso, solo in parte affrontabile attraverso il trasferimento di risorse economiche.

A tale proposito è fondamentale assumere la distinzione tra:



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo
Area Servizi Sociali e alla Persona
Servizio Sociale Professionale



- **povertà assoluta**, come situazione di carenza reddituale che provoca gravi/gravissime difficoltà per sopravvivere, non disponendo di risorse materiali per garantire la pura efficienza fisica;
- **povertà relativa**, come situazione di carenza di risorse, calcolata rispetto alla situazione media del contesto in esame, che assume rilevanza in connessione con la struttura sociale in cui si manifesta ed alle sue relazioni interne;
- **povertà oggettiva**, come situazione di povertà ed indigenza di persone e gruppi che viene misurata su sistemi di rilevazione oggettivi e universalmente applicabili;
- **povertà soggettiva**, rilevabile attraverso l'esame delle ipotesi ed opinioni dei soggetti interessati, e che può presentare uno scarto, anche rilevante, rispetto al parametro oggettivo;
- **povertà multidimensionale**, come situazione che, rapportata al concetto di disuguaglianza, assume le connotazioni di processo cumulativo attraverso fattori concomitanti (scarsità o assenza di reddito, basso livello di istruzione e qualificazione professionale, patologie sanitarie, inadeguatezza o assenza di abitazione, precarietà o assenza di un posto di lavoro, emarginazione sociale...);
- **povertà economica**, come situazione che, sempre rapportata al concetto di disuguaglianza, si rappresenta con la sola dimensione relativa alla carenza di risorse finanziarie.

Affrontare questo fenomeno significa quindi avere chiari:

- i percorsi di ingresso nella povertà, i cui fattori sono stati studiati e sono noti: perdita del posto di lavoro, separazione e vedovanza, ingresso in famiglia di un membro aggregato, come un genitore anziano;
- le condizioni del permanere in una situazione di povertà;
- le condizioni che facilitano una fuoriuscita stabile dai percorsi assistenziali;

Oggi le condizioni classiche ed eclatanti dell'esclusione sociale si nascondono e si stemperano in eventi di "normale disagio", che minano sottilmente le capacità delle famiglie e delle persone a reagire a eventi di difficoltà della vita, fino a renderle sempre più fragili.

Sono condizioni a cui il servizio sociale del Comune di Montalto di Castro (*da qui in avanti denominato Comune*) è chiamato a rispondere, a partire dal ruolo di "regia" degli interventi per il cittadino che le recenti normative hanno disegnato per i comuni.

Sono eventi a cui il Comune (*tutte le sue strutture e gli uffici*) deve fare fronte, rispondendo con criteri di equità, omogeneità, adeguata presa in carico.

In coerenza con quanto sopra esposto, i principi all'interno dei quali trovano collocazione gli interventi sociali di carattere economico previsti dal presente regolamento sono:



- **la prevenzione:** la politica di contrasto della povertà deve tentare di intervenire sul disagio, prima che questo si tramuti in esclusione, situazione dalla quale è poi difficile riemergere;
- **l'integrazione:** gli interventi economici propri dei servizi sociali si debbono connettere a livello locale con le politiche sociali più ampie: per la casa, per il lavoro, per la formazione e l'educazione, attivando sinergie, pena la scarsa efficacia degli interventi stessi;
- **l'attivazione del cittadino:** insieme agli strumenti economici e di trasferimento monetario il cittadino deve essere informato ed aiutato ad attivare tutti gli strumenti di supporto al reddito altrimenti previsti dalla normativa sia a livello nazionale e regionale che a livello locale (*ad esempio attraverso le tariffe e le esenzioni comunali*), come gli assegni per il nucleo e per il terzo figlio, gli assegni di cura, i contributi per l'affitto, l'integrazione alle pensioni che sono disciplinati da appositi provvedimenti;
- **l'uniformità ed equità:** di trattamento e di regole, di valutazione della condizione di bisogno.

Gli interventi economici previsti dal presente regolamento sono pertanto volti a:

- integrare il reddito di cittadini in difficoltà in situazione di povertà oggettiva, analizzata con un parametro uguale per i tutti i cittadini del Comune;
- far rientrare il contributo economico all'interno della strategia complessiva dell'intervento del servizio sociale professionale, come previsto sia dalla legge quadro 328/2000 all'art 22, sia dal Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali;
- inscrivere il sostegno economico all'interno di una cornice contrattuale, che attivi le risorse della persona riconoscendo il suo protagonismo e le sue possibilità, non appiattendolo la lettura dei bisogni della persona alla visione unidimensionale dello "stato di bisogno" e l'intervento dei servizi sociali a mera redistribuzione di risorse;
- attivazione della rete di risorse sia formali che informali, nell'ottica del "welfare delle responsabilità" auspicato dal Piano Nazionale, in cui soprattutto la famiglia come luogo della solidarietà intergenerazionale, sia riconosciuta come risorsa, e sostenuta nel suo ruolo di "luogo di cura".

TITOLO I

ASSISTENZA ECONOMICA

Art. 1 – Oggetto

1 - Il presente regolamento disciplina le erogazioni economiche – utilizzate come strumenti di contrasto della povertà - a favore di singoli e di nuclei familiari che dispongono di redditi insufficienti.

A tal fine definisce le misure e le tipologie dei contributi, gli importi erogabili, stabilisce i requisiti di accesso ed i motivi di esclusione, tenendo conto della composizione e delle caratteristiche di ciascun nucleo familiare.

2 - Per il sostegno del reddito dei cittadini, il Comune utilizza i seguenti strumenti di intervento:



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo
Area Servizi Sociali e alla Persona
Servizio Sociale Professionale



- il Reddito di mantenimento per persone non abili al lavoro;
- i Contributi temporanei minori per nuclei familiari con minori;
- i Contributi temporanei personalizzati in presenza di progetto e contratto concordato;
- i Contributi per il mantenimento dell'abitazione;
- i Contributi per temporanee sistemazioni abitative;
- i Contributi una tantum per specifiche esigenze;
- i Contributi per il pagamento di rette per minori.

Art. 2 – Destinatari interventi e/o beneficiari

1 - I beneficiari degli interventi previsti nel presente regolamento sono i soggetti destinatari delle prestazioni del sistema integrato della rete dei servizi sociali e socio sanitari di cui all'art. 2 della L.n. 328/2000¹ e ss.mm.ii., residenti nel comune e di quanto espressamente previsto dall'art. 6 della L.R. del Lazio n.11/2016.

I cittadini stranieri devono avere una regolare carta di soggiorno o un permesso di soggiorno, rilasciato per uno dei motivi previsti dalla vigente normativa nazionale sull'immigrazione.

Sono esclusi da tutti i contributi descritti nel presente atto gli stranieri con permessi concessi per motivi di affari, turismo, studio, visite, inserimento nel mercato del lavoro e cure mediche, poiché tali permessi sono concessi sulla base della garanzia di redditi percepiti autonomamente.

2 - Possono beneficiare degli interventi previsti dal presente regolamento i seguenti cittadini stranieri non comunitari, in possesso del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura, non residenti nel Comune, ma ivi regolarmente domiciliati, e che non possono essere espulsi dal territorio nazionale ai sensi delle norme vigenti:

- a. minori soli, donne in stato di gravidanza dal settimo mese o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui devono provvedere;
- b. inseriti in programmi di protezione sociale;
- c. conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, i quali siano di nazionalità italiana e residenti nel Comune;
- d. accolti in Italia per motivi umanitari;

¹. Art. 2. comma 1, L. 328/2000 - "Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo
Area Servizi Sociali e alla Persona
Servizio Sociale Professionale



e. richiedenti asilo.

3 - I cittadini rientranti nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) possono beneficiare di tutti gli interventi previsti nel presente atto; i cittadini rientranti nelle condizioni descritte alle lettere c), d) ed e), possono beneficiare solamente dei Contributi una tantum per specifiche esigenze e dei Contributi temporanei per i nuclei con minori.

4 - Possono essere destinatari di tutti gli interventi descritti nel presente atto anche i minori stranieri non comunitari privi del permesso di soggiorno, domiciliati nel Comune, anche se non residenti, e che siano soggetti a provvedimenti emanati dall'Autorità Giudiziaria.


5 - Sono fatti salvi i doveri trasferiti ai Comuni dalle leggi nazionale e regionale in tema di assistenza sociale a favore dei cittadini non residenti, e dei cittadini stranieri. Nello specifico i residenti in altro Comune che siano presenti nel territorio comunale, esclusivamente nel caso di un'indifferibile necessità di prestazioni socio-assistenziali che non possano essere tempestivamente assicurate dal Comune italiano o dallo stato estero di appartenenza. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è esercitata rivalsa sul Comune di residenza per gli interventi che rivestono carattere d'urgenza. Diversamente, per gli interventi che non rivestono carattere d'urgenza, sarà cura del Servizio sociale valutare l'opportunità di prendere contatti con il Comune di residenza interessato, ai fini di concordare un eventuale piano d'intervento le cui spese saranno assunte dall'Amministrazione competente per residenza.

6 - Per l'erogazione dei contributi si considerano di norma le condizioni socio-economiche dichiarate e verificate - al momento di presentazione della domanda e per tutto il periodo della durata dell'intervento - del nucleo familiare composto da:

- a. il richiedente la prestazione ed i componenti la sua famiglia anagrafica;
- b. il coniuge non divorziato o non legalmente separato di un componente del nucleo del richiedente, anche se non incluso nella scheda anagrafica, sino a quando tale componente non abbia intrapreso azioni idonee ad accertare, in via giurisdizionale o amministrativa, la posizione soggettiva del coniuge non divorziato o non legalmente separato. Il coniuge non divorziato o non legalmente separato di un componente del nucleo del richiedente, anche se non incluso nella scheda anagrafica, non si considera componente del nucleo del richiedente qualora l'Autorità Giudiziaria abbia emesso provvedimenti che motivino la diversa residenza dei coniugi;
- c. altri conviventi con il richiedente la prestazione anche se non inclusi nella scheda anagrafica.



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo
Area Servizi Sociali e alla Persona
Servizio Sociale Professionale



Possono essere beneficiari dei contributi economici descritti nel presente atto gli iscritti sulla medesima scheda anagrafica, purché conviventi con il richiedente.

7 - I contributi economici descritti all'articolo 1- tranne che nel caso delle integrazioni rette di minori - non possono essere erogati a persone ospiti di strutture residenziali socio assistenziali o sanitarie, con l'eccezione dei casi in cui sia necessario mantenere l'abitazione presso la quale la persona viveva sola, per un massimo di mesi tre, eventualmente rinnovabili una sola volta per lo stesso periodo.

8 - Non sono considerate tra tali contributi le compartecipazioni economiche del Comune, previste dalle normative nazionali e regionali, a titolo di integrazione delle rette di strutture sanitarie per anziani fragili e persone con grave handicap (RSA, SSM, ecc.,).


9 - Il Comune promuove ogni azione opportuna al fine di coordinare la propria attività nell'ambito del contrasto della povertà con le misure e le risorse messe a disposizione dall'associazionismo e dal volontariato. Questo al fine di integrare le diverse visioni e letture del fenomeno, e soprattutto al fine di creare le necessarie sinergie a sostegno delle persone ed evitare sprechi, iniquità, sovrapposizioni. A tal fine gli operatori dovranno acquisire dal cittadino l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi della normativa vigente.

Art. 3 - Criteri generali per la determinazione della contribuzione

1 – Ai procedimenti avviati ai sensi del presente regolamento vengono applicate le norme relative all'ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente), come determinate dai disposti dei Decreti Legislativi n. 109/1998, n. 130/2000 e dai relativi decreti applicativi e da ogni successiva modifica ed integrazione alle succitate norme.

In fase di definizione della domanda del cittadino verranno tenuti inoltre presenti:

- l'autocertificazione del cittadino sulla composizione del nucleo e la presenza di redditi esenti;
- l'autocertificazione di contributi economici o di altre forme di sostegno ricevute da altre Amministrazioni pubbliche, Associazioni, Fondazioni Bancarie, a qualunque titolo percepite anche in forma saltuaria;
- l'accertamento della situazione sociale e socio-economica come descritto all'articolo 4 – accertamenti;



- il contributo dei parenti tenuti agli alimenti come definito di seguito: gli importi effettivamente corrisposti al nucleo da persone tenute all'obbligo di assistenza, ai sensi dell'articolo 433 del Codice Civile. I Servizi Sociali e gli Uffici comunali sono tenuti ad informare il richiedente la prestazione circa il suo diritto ad ottenere sostegno economico da parte dei parenti tenuti all'obbligo alimentare ai sensi del Codice Civile e a rendere concreto il dovere di solidarietà intergenerazionale sancito dalla Costituzione.

L'autocertificazione deve essere compilata dal cittadino richiedente in tutte le sue parti.


2 – Fatti salvi eventuali obblighi di legge, il cittadino richiedente - per accedere agli interventi previsti dal presente regolamento - dovrà aver espletato, in via prioritaria, le procedure per usufruire delle misure di contrasto della povertà e di sostegno del reddito previste dallo Stato o da altri Enti pubblici. Inoltre dovrà aver espletato le procedure per ottenere le eventuali agevolazioni fiscali, per l'acquisto di servizi od il pagamento di beni, che siano previste dalla normativa vigente. A tal fine sarà cura dei Servizi Sociali comunali fornire adeguata informazione ai possibili beneficiari affinché possano accedere a dette misure di sostegno. In ogni caso i contributi economici comunali non potranno sommarsi a quanto già percepito, da altri soggetti pubblici, per le medesime finalità.

Tra le misure di sostegno al reddito che concorrono alla determinazione della situazione reddituale del richiedente, sono da considerare anche l'erogazione di eventuali titoli per l'acquisto dei pasti, beni di prima necessità e/o tipologie di farmaci o prestazioni sanitarie non riconosciute dal SSN, mentre non sono da considerare titoli per l'acquisto di servizi domiciliari finalizzati all'assistenza alla persona.

Non concorrono alla formazione del reddito del nucleo familiare le seguenti entrate:

- l'indennità di accompagnamento erogata dall'I.N.P.S., l'indennità di comunicazione e le indennità per cecità parziale e assoluta;
- le rendite per inabilità permanente, per silicosi e asbestosi, anche per i superstiti, nonché gli assegni personali per assistenza erogati dall'I.N.A.I.L.;
- gli assegni terapeutici erogati dai servizi psichiatrici delle A.S.L. qualora finalizzati al pagamento di prestazioni e servizi specifici (sistemazioni alloggiative, attività risocializzanti e riabilitative).

L'indennità di accompagnamento concorrerà alla definizione del reddito complessivo qualora non sia dimostrato che venga utilizzata ai fini assistenziali.



3 - Nel caso in cui il richiedente - o un componente il nucleo familiare dello stesso – sia creditore di pensioni, assegni, indennità, redditi da lavoro, ecc. non ancora percepiti ma già maturati, nel conteggio per l'erogazione del *Reddito di mantenimento*, non si terrà conto delle entrate non ancora percepite, ma tale contributo verrà erogato per un periodo massimo di 3 mesi, con monitoraggio molto attento da parte del servizio sociale. Non appena le quote di credito verranno percepite dal beneficiario il contributo sarà sospeso.

Nel caso in cui il richiedente - o un componente il nucleo familiare dello stesso – risulti beneficiario di donazioni, lasciti (purché non rientranti nelle spontanee contribuzioni erogate da organismi del privato sociale a fini di solidarietà), cessioni a titolo oneroso o di altri redditi percepiti nei cinque anni precedenti, esse verranno considerate nella determinazione del contributo. Per il calcolo si procede nel seguente modo: si considera il valore delle donazioni/lasciti come componente del reddito, si divide tale valore per la quota di Reddito di mantenimento - che viene considerato come parametro di riferimento della soglia di "minimo vitale" mensile del nucleo – e si considerano come già coperti con reddito adeguato i mesi che decorrono dal momento nel quale sono state percepite le donazioni/lasciti sino ad esaurimento del valore delle stesse. Tale condizione non opera, sino alla concorrenza delle spese sotto specificate, qualora il nucleo richiedente si trovi nelle condizioni di accesso alle prestazioni descritte nel presente atto, ma dimostri che quanto percepito sia stato utilizzato per il pagamento di:

- cure sanitarie;
- massa passiva per effetto di procedure fallimentari o procedure similari ai sensi delle leggi che regolano la materia fallimentare;
- debiti sopraggiunti a seguito di episodi di usura subiti in relazione ad attività lavorative autonome o d'impresa, e non abbia potuto accedere ai contributi previsti per tali eventi nell'apposito Fondo nazionale;
- spese sostenute per l'affitto, per sanare eventuali morosità relative all'affitto ed utenze;
- tasse di successione;
- spese funerarie;
- ripristino dell'agibilità dell'abitazione principale a seguito della dichiarazione di inagibilità;
- eliminazione delle barriere architettoniche in conformità con le norme che regolano la materia, al netto delle agevolazioni vigenti.

Le spese elencate vengono considerate solo se si dimostra, esibendo fattura o altra documentazione utile, di averle sostenute dopo il percepimento dei suddetti lasciti o donazioni.



Qualora componenti del nucleo abbiano intestato o donato beni mobili a terzi, senza ricavarne proventi, nei tre anni precedenti la richiesta di contributo, il relativo valore all'atto dell'intestazione concorre alla formazione del reddito del nucleo secondo le modalità descritte nel presente comma e soltanto qualora il suddetto valore ecceda l'importo di euro 2.500,00. Nel caso in cui oggetto della transazione siano stati beni immobili, il relativo valore concorre alla formazione del reddito soltanto qualora la quota della base imponibile ai fini del versamento IMU (o di altra forma di tassazione) intestata o alienata dal nucleo sia superiore ad euro 2.500,00.

4 - Concorrono alla formazione del reddito del nucleo familiare le disponibilità liquide, depositi, titoli, obbligazioni del debito pubblico ed altre attività finanziarie.

5 - Nel conteggio per l'erogazione degli altri contributi previsti dal presente regolamento si procederà al calcolo del reddito considerando il credito già maturato dal richiedente.

Art. 4 – Accertamenti

Il Comune è tenuto ad effettuare direttamente laddove possibile o indirettamente gli accertamenti previsti dalla normativa sui soggetti che richiedono misure di sostegno al reddito.

Infatti il comune di residenza del cittadino richiedente, anche alla luce del D.P.C.M n. 159 del 5/12/2013 *"Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)* ", il quale prevede che la dichiarazione dei redditi e del patrimonio mobiliare ed immobiliare dichiarato dal cittadino nella DSU sia trasmesso alla Agenzia delle Entrate la quale verifica e trasmette all'INPS i dati in suo possesso, al ricevimento della DSU controllerà, nei termini e tempi previsti dalle normative vigenti in materia, gli elementi del reddito che sono accertabili da parte degli uffici comunali.

Altri elementi di accertamento potranno essere derivati dalle indagini e/o controlli della Guardia di Finanza od eventuale e diversa Autorità, appositamente predisposte per questa necessità.

Ulteriori elementi potranno derivare dai controlli cui si può accedere attraverso i meccanismi previsti per l'accertamento dell'ISEE.

La procedura sopra descritta potrà essere omessa in tutto o in parte qualora gli elementi di reddito o patrimoniali accertabili dal Comune siano rilevabili dagli uffici di quest'ultimo mediante l'accesso a banche dati, strumenti informativi o a documentazione di carattere ufficiale formata a norma di legge.



TITOLO II

REDDITO DI MANTENIMENTO

Art. 5 – Beneficiari

1 - Possono fruire del *Reddito di mantenimento* (che viene considerato come parametro di riferimento della soglia di "minimo vitale" mensile del nucleo)² le persone non abili allo svolgimento di attività lavorativa per età avanzata, inabilità e/o invalidità, che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del contributo:

- a. persone in età superiore a quella pensionabile, sprovvisti dei mezzi necessari per vivere;
- b. età compresa tra i 55 e quella in cui scatta il diritto alla pensione, privi di discendenti o con figli senza alcun reddito – disoccupati e difficilmente ricollocabili al lavoro per età e situazioni personali. Ai cittadini rientranti in tale fattispecie il Reddito di mantenimento viene erogato al 50% in forma, di norma, non continuativa per un periodo iniziale massimo di 6 mesi eventualmente prorogabile anche per periodi più lunghi, su proposta motivata della Assistente Sociale competente. Per i cittadini che si trovano nell'ultimo anno al raggiungimento dell'età pensionabile, in base alle norme vigenti, il contributo potrà essere erogato anche in forma continuativa, sempre nella misura del 50%.

Ai predetti cittadini richiamati ai punti a) e b) non sarà possibile riconoscere ed erogare il contributo relativo al reddito di mantenimento nel periodo successivo al riconoscimento dell'assegno sociale da parte dello Stato. I cittadini nella condizione di cui sopra potranno invece beneficiare dei contributi di cui ai titoli V, VI e VII (contributo mantenimento abitazione, contributi per temporanee sistemazioni abitative, contributi una tantum per situazioni particolari, contributi aventi diverse finalità, ecc.).

- c. disabili sensoriali: persona con invalidità od inabilità riconosciute da normative nazionali specifiche (per cause di lavoro, guerra o servizio);
- d. invalidi civili: persona invalida al 100% (riconosciuta dalla competente Commissione medico legale) e sola, o abbia a suo carico figli in età di obbligo scolastico o sia indispensabile la presenza continua di un altro adulto convivente - ai fini di garantirne

²Per *minimo Vitale* si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale la persona non dispone di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano familiare ed individuale. Il Comune di Montalto di Castro assume quale minimo vitale ovvero Reddito di Mantenimento il valore I.S.E.E. corrispondente alla soglia di povertà di cui al D.Lgs. 237/1998, ovvero l'importo dell'Assegno Sociale erogato dall'INPS annualmente.



l'assistenza personale in alternativa ad altri interventi finalizzati allo stesso scopo - il contributo sarà erogato nella misura del 100%;

- e. minori riconosciuti, dalle competenti Commissioni medico legali, con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, o con invalidità pari al 100%, e per i quali sia indispensabile la presenza continua di un adulto convivente ai fini di garantirne l'assistenza personale in alternativa ad altri interventi finalizzati allo stesso scopo.

2 - Per la determinazione di tali contributi i parametri di accesso applicabili sono quelli riportati nella tabella A) – allegato 4, determinati annualmente dall'Amministrazione comunale - riparametrati secondo la scala di equivalenza (tabella n.1 – allegato 5), anch'essa deliberata dall'Amministrazione comunale;


3 - La Giunta comunale ha facoltà di ridurre l'importo stabilito quale soglia "*Reddito di Mantenimento*", così come computato nella Tabella A, in ragione della disponibilità finanziaria effettiva.

Art. 6 – Modalità di calcolo

1 – Il contributo mensile per il "Reddito di Mantenimento" potrà essere corrisposto a quei richiedenti il cui I.S.E.E. sia inferiore al "*minimo vitale*" come sopra definito. Il suo ammontare sarà pari alla differenza tra la capacità economica mensile del nucleo familiare e il valore dell'assegno sociale Inps mensile riparametrato in base alla scala di equivalenza corrispondente al nucleo familiare medesimo, tenuto conto del patrimonio mobiliare. Ai fini della sua determinazione, la differenza sarà calcolata estrapolando dalla DSU presentata ai fini I.S.E.E. la somma dei valori riferiti alle voci somma dei redditi (*compreso il RdC*) e del patrimonio mobiliare del nucleo, suddivisa per 12 mensilità e sottraendo da tale somma il valore dell'assegno sociale Inps mensile riparametrato in base alla scala di equivalenza corrispondente al nucleo familiare medesimo. Se la sottrazione restituirà un valore positivo nessun contributo potrà essere erogato.

Qualora uno o più componenti del nucleo rientrino nella condizioni previste dall'art 5 comma 1, lettera a,c,d,e ed altri componenti rientrino nelle condizioni di cui all'art.5 comma 1 lettera b, il conteggio deve essere effettuato sulla base del parametro previsto per ognuno dei componenti, facendo riferimento alla tabella A. Il contributo assegnato al nucleo sarà la somma dei contributi conteggiati per i singoli componenti.

2 – L'entità delle erogazioni per l'anno 2021 è descritta nella tabella A) - Reddito di mantenimento - allegata al presente regolamento. La suddetta tabella sarà variata annualmente sulla base



dell'adeguamento del trattamento minimo pensionistico (assegno sociale erogato annualmente dall'Inps) ed adeguato al costo della vita come applicato alle pensioni.

Art. 7 – Durata

1- Il *Reddito di mantenimento* è erogabile fino a quando persistono le condizioni di insufficienza del reddito, qualora i nuclei dei beneficiari non incorrano in uno dei motivi di esclusione descritti al seguente art. 8.

2 - L'erogazione del contributo, conteggiando all'interno dello stesso nucleo anche i componenti abili al lavoro, potrà avvenire, in modo continuativo, di norma, per un massimo di mesi 6, su valutazione dell'assistente sociale, sempre che sarà verificata concretamente l'attiva ricerca di un lavoro, di formazione professionale, ecc. da parte dei componenti abili al lavoro.


Art. 8 – Motivi di esclusione

1- Non possono beneficiare del *Reddito di mantenimento* i nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda o durante il periodo di erogazione del contributo, si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

- a. percepiscano un reddito pari o superiore al valore dell'importo complessivo del *Reddito di mantenimento*;
- b. almeno un componente sia titolare di diritti di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più patrimoni immobiliari ubicati in qualunque località, ad eccezione della unità immobiliare adibita ad abitazione principale. In caso si tratti di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso a vario titolo di tale unità immobiliare, se questa è classificata nella categoria catastale A/1, A/7, A/8, A/9 c'è l'esclusione dall'assistenza economica a prescindere dal valore catastale; se la categoria catastale è A2, A3, A4, A5, (con riserva di successivo adeguamento agli eventuali riordini dei valori catastali), è possibile l'accesso ai contributi qualora la rendita catastale complessiva (100%) dell'abitazione sia pari o inferiore a 500,00 euro. Nel conteggio non verrà considerata la rendita catastale di un garage, solo se di pertinenza di tale abitazione. Se il nucleo è composto esclusivamente da persone non abili al 100%, l'immobile di loro proprietà non è soggetto ai limiti del valore catastale, purché costituisca l'abitazione in cui esse risiedono. La titolarità del diritto di proprietà su tale abitazione non costituisce motivo di esclusione dal contributo se, per effetto dell'esecuzione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, essa non è disponibile perché



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo
Area Servizi Sociali e alla Persona
Servizio Sociale Professionale



assegnata al coniuge separato del richiedente. In tal caso, questi deve impegnarsi ad alienare la propria quota del diritto di proprietà, qualora possibile. Non costituisce altresì motivo di esclusione il possesso di frazioni di diritto di proprietà non superiori ad 1/3 di beni immobili di esiguo valore (valore catastale complessivo del bene non superiore a 250 € compresa ogni pertinenza) qualora il richiedente possa comprovare oggettivi ostacoli alla sua alienazione e comunque per il periodo strettamente necessario a disporla. Qualora il suddetto bene (sempre che posseduto per una frazione non superiore ad 1/3), sia posseduto per una delle restanti frazioni da un congiunto anziano o disabile e costituisca la casa di abitazione di tale congiunto, tale possesso non costituisce motivo di esclusione per il richiedente;

- c. i componenti abbiano proprietà, possesso, o disponibilità non occasionale di più beni mobili registrati. I contributi possono essere erogati se il nucleo sia proprietario, possieda, o abbia disponibilità non occasionale di un mezzo mobile registrato, a condizione che non sia stato immatricolato nei 3 anni precedenti la richiesta di contributo e non superi la potenza di 48 Kw. Il limite di potenza non viene considerato per le vetture immatricolate da oltre 10 anni. Tale situazione è derogabile su proposta motivata dell'Assistente Sociale. I limiti di immatricolazione e potenza del mezzo non si applicano se il mezzo mobile è utilizzato per il trasporto di un componente del nucleo per esigenze sanitarie legate ad una situazione di disabilità grave adeguatamente certificate, che non sia effettuabile mediante l'utilizzo di mezzi pubblici o di altre forme d'intervento. Tale condizione è comunque derogabile su proposta dell'Assistente Sociale quando l'auto sia necessaria all'autonomia del nucleo. Qualora il nucleo richiedente dichiari il possesso di due vetture, entrambe rientranti nei limiti di immatricolazione e potenza di cui al presente comma, e dimostri che tali vetture erano indispensabili per garantire l'autonomia dei componenti del nucleo stesso sotto diversi profili (lavoro, istruzione, sanità) e tuttavia sia subentrata nei precedenti sei mesi una documentata riduzione di reddito, tale da cambiare in modo significativo la condizione reddituale (perdita del lavoro di uno o più componenti, mobilità, cassa integrazione), tale condizione non rappresenta motivo di esclusione, per periodo massimo di mesi 6, qualora venga dimostrata la concreta possibilità di ripristinare la precedente condizione economica e quindi la sostenibilità della spesa relativa al possesso ed all'uso di tali vetture. In tal caso, la deroga consente al nucleo di non privarsi di un bene necessario alla ripresa ed al ripristino delle precedenti condizioni di vita e di lavoro e nel contempo di non essere escluso da sostegni temporaneamente necessari ad alleviare la condizione di disagio



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo
Area Servizi Sociali e alla Persona
Servizio Sociale Professionale



economico, specialmente in presenza di figli minori. Qualora non sia dimostrabile la possibilità di ripristino della precedente condizione economica, ovvero qualora l'alienazione di una delle vetture non costituisca ostacolo all'autonomia della famiglia, previa proposta motivata da parte dell'Assistente Sociale, la richiesta è accoglibile per il periodo strettamente necessario a disporre la vendita di una delle vetture, e comunque per un tempo non superiore a mesi tre;

- d. vi sia un componente abile al lavoro (non elencato all'art. 5 comma 1), che non adempia agli obblighi lavorativi o di ricerca del lavoro;
- e. che vi siano componenti titolari di attività lavorative autonome e d'impresa, come definite dal T.U.I.R., che abbiano intrapreso tali attività da più di un anno dalla data della domanda di contributo. Tale condizione non è motivo di esclusione dai contributi comunali qualora i titolari di attività autonome e d'impresa:
 - siano sottoposti a procedure fallimentari o procedure similari ai sensi delle leggi che regolano la materia fallimentare, e limitatamente al periodo in cui tali procedure perdurano;
 - comprovino una temporanea sospensione per gravi motivi di salute, certificati nello stesso periodo in cui emergano i suddetti gravi motivi, e siano contestualmente privi di copertura assicurativa; tale deroga opera per un periodo non superiore a sei mesi;
 - comprovino una riduzione dell'attività e del fatturato tali da produrre un reddito, da almeno sei mesi, rientrante nei parametri del presente Regolamento, in relazione al contributo richiesto. Tale condizione dovrà essere comprovata integrando la documentazione richiesta (DSU, autocertificazione) con un accurato accertamento reddituale e patrimoniale da parte del Comune e con l'accertamento del tenore di vita;
- f. sia accertato un tenore di vita non corrispondente alla situazione reddituale dichiarata, attraverso gli accertamenti previsti dalle norme vigenti, ed in particolare effettuati dall'Amministrazione Comunale anche mediante l'ausilio di Enti/Autorità esterne;
- g. possiedano disponibilità liquide, depositi, titoli, obbligazioni del debito pubblico ed altre attività finanziarie per un valore superiore a 3.000,00 euro per un componente aumentato di 250 euro per ogni ulteriore componente.

TITOLO III

CONTRIBUTI TEMPORANEI PER MINORI

Art. 9 – Beneficiari

1 - Il *Contributo temporaneo per minori* mira a sostenere i nuclei familiari con figli di età minore, che, a causa di una temporanea situazione di inoccupazione, disoccupazione, sottoccupazione,

16



ecc. abbiano redditi inferiori ai parametri stabiliti nella Tabella B e B1 – contributi temporanei minori – allegata al presente regolamento e da aggiornare periodicamente da parte della Giunta Comunale di questo Ente.

Se i minori rientrano nell'obbligo scolastico debbono ottemperarvi.

2 - Possono beneficiare del contributo i nuclei familiari composti da almeno un adulto genitore esercente la potestà e convivente con figli di età minore, il cui reddito, parametrato alla composizione del nucleo, non sia superiore all'entità delle somme di cui alle citate Tabelle B e B1.

Art. 10 – Modalità di calcolo

1 - Il *Contributo temporaneo minori* è pari alle quote indicate nell'allegato 5), relative al numero di figli di età minore secondo la progressione identificata con l'apposita scala di equivalenza n. 2 relative alle tabelle B e B 1.

Da tre o più figli si detrae sempre il contributo mensile dell'assegno in favore dei nuclei familiari con tre o più figli di età inferiore ai 18 anni erogato dall'Inps ai sensi della L.23.12.98; n.° 448.


2 - Il *Contributo temporaneo per minori* può essere erogato solo se nel nucleo non vi sono persone che percepiscano contributi di *Reddito di mantenimento*.

Art. 11 - Durata

1 - Il *Contributo temporaneo per minori* è erogabile fino a quando persistono le condizioni di insufficienza del reddito e comunque per un massimo di 6 mesi nell'arco dello stesso anno, ovvero fino a quando i nuclei dei beneficiari non incorrano nei motivi di esclusione elencati al successivo art. 12.

Tuttavia, trattandosi di beneficiari abili al lavoro, è compito dell'Assistente Sociale proponente il contributo verificare l'attivazione nella ricerca del lavoro dei beneficiari, nonché le altre condizioni di cui al successivo art. 12.

2 - In caso di mancata riscossione degli importi dovuti dal coniuge legalmente separato o divorziato, a seguito di sentenza dell'Autorità Giudiziaria, è possibile erogare i contributi descritti al Titolo III del presente Regolamento soltanto dopo che il beneficiario abbia iniziato l'iter per fruire di quanto dovuto dal patrimonio dell'obbligato, anche avvalendosi degli strumenti che lo Stato mette a disposizione dei cittadini meno abbienti per far valere i loro diritti, ed inoltre presenti successivamente, all'Assistente Sociale e/o al Servizio Sociale, prova dell'avvenuta esecuzione infruttuosa dell'azione esecutiva od altro fatto equivalente (*ad esempio accertata irreperibilità dell'obbligato*).



Art. 12 – Motivi di esclusione

1 - Costituiscono motivi di esclusione dal *Contributo temporaneo minori* la verifica di una o più delle seguenti condizioni:

- a) inadempienza nei confronti dell'obbligo scolastico dei figli minori;
- b) rifiuto di eventuali offerte di lavoro, anche a tempo determinato di qualsiasi durata temporale;
- c) cessazione volontaria da un'attività lavorativa per cause dipendenti dalla propria volontà, salvo giustificato motivo di ordine sanitario (di una certa gravità) adeguatamente certificato;
- d) mancata iscrizione alle liste ordinarie o speciali presso i Centri per l'impiego; nei confronti dei cittadini disabili operano le norme previste dalla legge n. 68/99;
- e) rifiuto, abbandono o frequenza discontinua di attività formative, tirocini, stage, Lavori Socialmente Utili, progetti personalizzati, ovvero di ogni altra attività proposta dalla pubblica amministrazione per facilitare l'inserimento lavorativo non appropriatamente giustificato;
- f) mancata pratica di comportamenti di ricerca attiva del lavoro, quali l'iscrizione ad agenzie di lavoro temporaneo, o di collocamento e servizi all'impiego, sulla base dell'evoluzione della normativa in materia di politiche attive del lavoro.


2 - I motivi di esclusione elencati al comma 1 non operano per le persone le cui condizioni di salute opportunamente certificate non consentano di adempiere agli impegni descritti al comma precedente, per il periodo di impossibilità certificato.

3 - Sono esclusi dal beneficio i nuclei che, al momento della richiesta e durante il periodo di erogazione del contributo, percepiscano un reddito superiore agli importi definiti nelle Tabelle B e B1 (allegato 6), oppure si trovino in una o più delle seguenti condizioni:

- a) I componenti abbiano proprietà, possesso, o disponibilità non occasionale di più beni mobili registrati. I contributi possono essere erogati se il nucleo sia proprietario, possieda, o abbia disponibilità non occasionale di un mezzo mobile registrato, a condizione che non sia stato immatricolato nei 3 anni precedenti la richiesta di contributo e non superi la potenza di 48 Kw. In tal caso al contributo si applica una decurtazione forfetaria di euro 80,00 mensili. Tale decurtazione non si applica in caso di nucleo familiare monoparentale. I limiti di immatricolazione e potenza del mezzo non si applicano se il mezzo mobile è utilizzato per il trasporto di un componente del nucleo per esigenze sanitarie adeguatamente certificate,



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo
Area Servizi Sociali e alla Persona
Servizio Sociale Professionale



che non sia effettuabile mediante l'utilizzo di mezzi pubblici o di altre forme d'intervento; tale condizione è derogabile su proposta dell'Assistente Sociale quando l'auto sia necessaria all'autonomia del nucleo. I limiti di potenza non si applicano per i mezzi immatricolati da oltre 10 anni. Qualora il nucleo richiedente dichiari il possesso di due vetture, entrambe rientranti nei limiti di immatricolazione e potenza di cui al presente comma, e dimostri che tali vetture erano indispensabili per garantire l'autonomia dei componenti del nucleo stesso sotto diversi profili (lavoro, istruzione, sanità) e tuttavia sia subentrata nei precedenti sei mesi una documentata riduzione di reddito, tale da cambiare in modo significativo la condizione reddituale (perdita del lavoro di uno o più componenti, mobilità, cassa integrazione), tale condizione non rappresenta motivo di esclusione, per periodo massimo di mesi 6, qualora venga dimostrata la concreta possibilità di ripristinare la precedente condizione economica e quindi la sostenibilità della spesa relativa al possesso ed all'uso di tali vetture. In tal caso, la deroga consente al nucleo di non privarsi di un bene necessario alla ripresa ed al ripristino delle precedenti condizioni di vita e di lavoro e nel contempo di non essere escluso da sostegni temporaneamente necessari ad alleviare la condizione di disagio economico, specialmente in presenza di figli minori. Qualora non sia dimostrabile la possibilità di ripristino della precedente condizione economica, ovvero qualora l'alienazione di una delle vetture non costituisca ostacolo all'autonomia della famiglia, previa proposta motivata da parte del servizio sociale, la richiesta è accoglibile per il periodo strettamente necessario a disporre la vendita di una delle vetture, e comunque per un tempo non superiore a mesi tre.

b) possiedano disponibilità liquide, depositi, titoli, obbligazioni del debito pubblico ed altre attività finanziarie per un valore superiore a 3.000,00 euro per un componente aumentato di 250 euro per ogni ulteriore componente;

c) vi siano componenti titolari di attività lavorative autonome e d'impresa, come definite dal T.U.I.R., che abbiano intrapreso tali attività da più di un anno dalla data della domanda di contributo. Tale condizione non è motivo di esclusione dai contributi comunali qualora i titolari di attività autonome e d'impresa:

➤ siano sottoposti a procedure fallimentari o procedure similari ai sensi delle leggi che regolano la materia fallimentare, e limitatamente al periodo in cui tali procedure perdurano;



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo
Area Servizi Sociali e alla Persona
Servizio Sociale Professionale



➤ comprovino una temporanea sospensione per gravi motivi di salute, certificati nello stesso periodo in cui emergano i suddetti gravi motivi, e siano contestualmente privi di copertura assicurativa; tale deroga opera per un periodo non superiore a sei mesi;

➤ comprovino una riduzione dell'attività e del fatturato tali da produrre un reddito, da almeno sei mesi, rientrante nei parametri del presente Regolamento, in relazione al contributo richiesto. Tale condizione dovrà essere comprovata integrando la documentazione richiesta (DSU, autocertificazione) con un accurato accertamento reddituale e patrimoniale da parte del Comune e con l'accertamento del tenore di vita.

d) almeno un componente sia titolare di diritti di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più patrimoni immobiliari ubicati in qualunque località, ad eccezione della unità immobiliare adibita ad abitazione principale. In caso si tratti di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso a vario titolo di tale unità immobiliare, se questa è classificata nella categoria catastale c'è l'esclusione dall'assistenza economica a prescindere dal valore catastale; se la categoria catastale è A2, A3, A4, A5, (con riserva di successivo adeguamento agli eventuali riordini dei valori catastali), è possibile l'accesso ai contributi qualora la rendita catastale complessiva (100%) dell'abitazione sia pari o inferiore a 700,00 euro. Nel conteggio non verrà considerata la rendita catastale di un garage, solo se di pertinenza a tale abitazione. Se il nucleo è composto esclusivamente da persone non abili al 100%, l'immobile di loro proprietà non è soggetto a tali limiti catastali, purché costituisca l'abitazione in cui esse risiedono. La titolarità del diritto di proprietà su tale abitazione non costituisce motivo di esclusione dal contributo se, per effetto dell'esecuzione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, essa non è disponibile perché assegnata al coniuge separato del richiedente. In tal caso, questi deve impegnarsi ad alienare la propria quota del diritto di proprietà, qualora possibile. Non costituisce altresì motivo di esclusione il possesso di frazioni di diritto di proprietà non superiori ad 1/3 di beni immobili di esiguo valore (valore catastale complessivo del bene non superiore a 250 € compresa ogni pertinenza) qualora il richiedente possa comprovare oggettivi ostacoli alla sua alienazione e comunque per il periodo strettamente necessario a disporla. Qualora il suddetto bene (sempre che posseduto per una frazione non superiore ad 1/3), sia posseduto per una delle restanti frazioni da un congiunto anziano o disabile e costituisca la casa di abitazione di tale congiunto, tale possesso non costituisce motivo di esclusione per il richiedente, fino a concorrenza della condizione di cui sopra.



e) sia verificato un tenore di vita non corrispondente alla situazione reddituale dichiarata, attraverso gli accertamenti previsti dalle norme vigenti, ed in particolare effettuati dall'Amministrazione Comunale anche attraverso l'indagine della Polizia Municipale.

f) Sia verificata da parte dell'assistente sociale una situazione di non corretto utilizzo del contributo ed in specifico il fatto che il beneficio economico non venga utilizzato al fine di migliorare la condizione del minore rispetto ai bisogni evidenziati e alle misure concordate con i genitori all'atto dell'erogazione del contributo.

TUTELA MATERNO INFANTILE

Art. 13 - Beneficiari

1 – In presenza di Mamme sole con bambino/i il contributo è finalizzato a sostenere:

a) progetti di tipo preventivo finalizzati ad evitare percorsi di marginalizzazione, di impoverimento con ricadute rispetto al benessere dei minori;

b) progetti finalizzati al sostegno verso il recupero di autonomia e di ricerca di maggiore benessere a seguito di situazioni familiari problematiche quali violenza intrafamiliare, separazioni conflittuali, pregresso inserimento in struttura comunitaria;

c) Interventi temporanei concordati con la famiglia finalizzati all'accesso ad attività socializzanti ed educative/ riabilitative per specifiche esigenze dei minori sulla base di un progetto concordato.

Art. 14 - Modalità di calcolo

L'entità del contributo è commisurato al progetto attivato, descritto e sottoscritto dalla Assistente Sociale proponente e dalla famiglia nella scheda progetto concordato. Il contributo può essere sostitutivo e/o integrativo esclusivamente del contributo minori in relazione al reddito della famiglia e al progetto concordato.

I limiti di reddito sono descritti nell'allegata tabella B2.

Art. 15 - Durata

La durata è in relazione al progetto attivato e di norma non potrà superare i 6 mesi.

Art. 16 - Motivi di esclusione



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo
Area Servizi Sociali e alla Persona
Servizio Sociale Professionale



1 - Costituiscono motivi di esclusione dal *Contributo Materno Infantile* la verifica di una o più delle seguenti condizioni:

- a) inadempienza nei confronti dell'obbligo scolastico dei figli minori;
- b) rifiuto di eventuali offerte di lavoro, anche a tempo determinato di qualsiasi durata temporale;
- c) cessazione volontaria da un'attività lavorativa per cause dipendenti dalla propria volontà, salvo giustificato motivo di ordine sanitario adeguatamente certificato;
- d) mancata iscrizione alle liste ordinarie o speciali presso i Centri per l'impiego; nei confronti dei cittadini disabili operano le norme previste dalla legge n. 68/99;
- e) rifiuto, abbandono o frequenza discontinua di attività formative, tirocini, stage, Lavori Socialmente Utili, progetti personalizzati, ovvero di ogni altra attività proposta dalla pubblica amministrazione per facilitare l'inserimento lavorativo non appropriatamente giustificato;
- f) mancata pratica di comportamenti di ricerca attiva del lavoro, quali l'iscrizione ad agenzie di lavoro temporaneo, o di collocamento e servizi all'impiego, sulla base dell'evoluzione della normativa in materia di politiche attive del lavoro.

2 - I motivi di esclusione elencati al comma 1 non operano per le persone le cui condizioni di salute opportunamente certificate non consentano di adempiere agli impegni descritti al comma precedente, per il periodo di impossibilità certificato.

3 - Sono esclusi dal beneficio i nuclei che:

- a) non rientrano nella tabella B2.
- b) i componenti abbiano proprietà, possesso, o disponibilità non occasionale di più beni mobili registrati. I contributi possono essere erogati se il nucleo sia proprietario, possieda, o abbia disponibilità non occasionale di un mezzo mobile registrato, a condizione che non sia stato immatricolato nei 3 anni precedenti la richiesta di contributo e non superi la potenza di 48 Kw. In tal caso al contributo si applica una decurtazione forfetaria di euro 80,00 mensili. Tale decurtazione non si applica in caso di nucleo familiare monoparentale. I limiti di immatricolazione e potenza del mezzo non si applicano se il mezzo mobile è utilizzato per il trasporto di un componente del nucleo per esigenze sanitarie adeguatamente certificate, che non sia effettuabile mediante l'utilizzo di mezzi pubblici o di altre forme d'intervento. In questo caso su proposta motivata dell'assistente sociale è possibile derogare al possesso

22




di una seconda vettura purché non superi i limiti di potenza sopraindicati e a condizione che non sia stata immatricolata nei tre anni precedenti la richiesta di contributo; tale condizione è derogabile su proposta del servizio sociale quando l'auto sia necessaria all'autonomia del nucleo. Tale deroga, su proposta motivata dell'Assistente Sociale è altresì applicabile ai contributi di cui all'art.13 – Tutela materno infantile, quando la progettualità proposta è necessaria in funzione della tutela e del benessere dei minori. I limiti di potenza non si applicano per i mezzi immatricolati da oltre 10 anni.

c) possiedano disponibilità liquide, depositi, titoli, obbligazioni del debito pubblico ed altre attività finanziarie per un valore superiore a 3.000,00 euro per un componente aumentato di 250 euro per ogni ulteriore componente.

d) vi siano componenti titolari di attività lavorative autonome e d'impresa, come definite dal T.U.I.R., che abbiano intrapreso tali attività da più di un anno dalla data della domanda di contributo. Tale condizione non è motivo di esclusione dai contributi comunali qualora i titolari di attività autonome e d'impresa:

- siano sottoposti a procedure fallimentari o procedure similari ai sensi delle leggi che regolano la materia fallimentare, e limitatamente al periodo in cui tali procedure perdurano;
- comprovino una temporanea sospensione per gravi motivi di salute, certificati nello stesso periodo in cui emergano i suddetti gravi motivi, e siano contestualmente privi di copertura assicurativa; tale deroga opera per un periodo non superiore a sei mesi;

e) almeno un componente sia titolare di diritti di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più patrimoni immobiliari ubicati in qualunque località, ad eccezione della unità immobiliare adibita ad abitazione principale. In caso si tratti di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso a vario titolo di tale unità immobiliare, se questa è classificata nella categoria catastale c'è l'esclusione dall'assistenza economica a prescindere dal valore catastale; se la categoria catastale è A2, A3, A4, A5, (con riserva di successivo adeguamento agli eventuali riordini dei valori catastali), è possibile l'accesso ai contributi qualora la rendita catastale complessiva (100%) dell'abitazione sia pari o inferiore a 700,00 euro. Nel conteggio non verrà considerata la rendita catastale di un garage, solo se di pertinenza a tale abitazione. Se il nucleo è composto esclusivamente da persone non abili al 100%, l'immobile di loro proprietà non è soggetto a tali limiti catastali, purché costituisca



l'abitazione in cui esse risiedono. La titolarità del diritto di proprietà su tale abitazione non costituisce motivo di esclusione dal contributo se, per effetto dell'esecuzione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, essa non è disponibile perché assegnata al coniuge separato del richiedente. In tal caso, questi deve impegnarsi ad alienare la propria quota del diritto di proprietà, qualora possibile.

f) sia verificato un tenore di vita non corrispondente alla situazione reddituale dichiarata, attraverso gli accertamenti previsti dalle norme vigenti, ed in particolare effettuati dal Comune anche mediante l'ausilio di Enti/Autorità esterne.

g) Sia verificata da parte dell'Assistente Sociale la non coerenza con il progetto concordato.

TITOLO IV

CONTRIBUTI TEMPORANEI PERSONALIZZATI

Art. 17 – Beneficiari

I *Contributi temporanei personalizzati*, in presenza di progetto e contratto concordato, sono finalizzati a sostenere persone e nuclei familiari in particolari situazioni di disagio e per i quali il sostegno economico sia uno strumento all'interno di un più complessivo progetto di aiuto concordato con i richiedenti e, teso al raggiungimento dell'autonomia. L'erogazione del contributo personalizzato, intervento per sua natura di carattere temporaneo, rappresenta uno strumento importante nel quadro del lavoro sociale professionale, soprattutto a sostegno del raggiungimento di alcuni obiettivi generali, di seguito sintetizzati:

1. costituisce uno strumento di sostegno a favore di persone che aderiscano a progetti, percorsi di cura necessari per ridurre o rimuovere quelle condizioni di disagio personale, che di fatto risultano ostacolo all'acquisizione di una autonomia sociale, economica, alla ricerca attiva di un lavoro o anche solo al miglioramento del proprio bagaglio professionale e di conoscenza. Infatti può risultare molto difficile intraprendere tale percorso senza la garanzia di poter fare conto su di un reddito minimo garantito, seppure per un periodo definito in base agli obiettivi concordati;
2. costituisce un strumento di sostegno per i cittadini che aderiscono a progetti di formazione, orientamento ed avvio al lavoro, elaborati, laddove possibile, dal Servizio Sociale in collaborazione con il Centro per l'impiego, l'Amministrazione Comunale, le agenzie formative e, che prevedono la partecipazione alla stesura del progetto ed alla fase di monitoraggio-verifica, delle stesse agenzie coinvolte. Nella formulazione del progetto e




nella determinazione del contributo si tiene conto e si promuove l'attivazione a favore del cittadino di tutte le possibili risorse di sostegno economico previste dalle norme vigenti a cura delle amministrazioni Pubbliche (voucher, borse-lavoro, borsa di studio, rimborsi per stage o tirocini, ecc.).

L'entità del contributo deve essere commisurata alle esigenze del cittadino-nucleo, nei limiti dei massimali previsti e con le modalità di calcolo di cui all'art. 18, ma anche all'entità dell'impegno assunto ed alle conseguenze che tale impegno comporta anche in termini di oneri economici (es. spese di trasporto, acquisto di libri e materiale, pasti fuori casa, ecc).

Il progetto/contratto concordato deve contenere con chiarezza gli obiettivi ed i tempi previsti per il loro raggiungimento, gli impegni assunti dal cittadino e dal servizio, i modi ed i tempi di verifica.

In particolare sono individuate le seguenti situazioni sociali:

- a) famiglie monoparentali con figli minori a carico, nel primo anno successivo all'evento di separazione legale, vedovanza, allontanamento dalla famiglia di origine a seguito di eventi gravi quali ad es. la carcerazione di un genitore dei minori, in assenza di sostegno parentale;
- b) donne sole in stato di gravidanza ed in situazioni difficili per i due mesi precedenti ed i 10 successivi al parto, prive di sostegno parentale; nel caso in cui la gravidanza sia certificata come rischiosa per la salute della donna o del nascituro, il contributo economico potrà decorrere dall'accertamento di detto stato;
- c) giovani tra i 18 ed i 21 anni di età, già in carico come minorenni al Servizio Sociale, in presenza di un progetto di autonomizzazione;
- d) persone con modalità di vita marginali, quali l'assenza di una dimora stabile, prive di sostegno parentale, in presenza di un progetto concordato di reinserimento sociale;
- e) nuclei familiari in cui l'unico componente stabilmente occupato perda il lavoro per cause indipendenti dalla volontà e dal comportamento (ad es. fallimento dell'azienda, messa in mobilità, sopravvenuta grave malattia che sia causa di licenziamento, con esclusione dei contratti di lavoro a tempo determinato);



f) persone con programmi di recupero terapeutico certificato come incompatibile con qualsiasi attività e persone inserite in programmi di riabilitazione e reinserimento sociale concordati con i servizi competenti.

Art. 18 – Modalità di calcolo

Il *Contributo temporaneo personalizzato* è composto da una quota base pari a quella fissata per il *Reddito di mantenimento*, cui si aggiungono le quote relative agli altri componenti il nucleo, secondo la Tabella C allegata al regolamento e da aggiornarsi periodicamente da parte della Giunta Comunale di questo Ente. Alla quota totale così calcolata devono essere sottratti tutti i redditi del nucleo familiare, compresi gli assegni familiari, emolumenti, contributi di familiari. L'importo complessivo del contributo così ricavato è da considerarsi il massimale erogabile. Esso può essere modulato a seconda delle tappe fissate nel progetto-contratto concordato con il richiedente, e puntualmente verificate dall'Assistente Sociale e/o dal Servizio Sociale comunale.

Art. 19 – Durata

La durata del contributo, la modalità di erogazione, ecc., sono dipendenti dai tempi definiti nel progetto-contratto, e non potranno di norma superare i 12 mesi.


Art. 20 – Motivi di esclusione

1 - Non possono beneficiare del *Contributo temporaneo personalizzato* i nuclei familiari che, al momento della domanda o durante il periodo di erogazione del contributo, si trovano in almeno una delle seguenti condizioni:

- a) percepiscano un reddito pari o superiore al valore dell'importo complessivo del *Contributo temporaneo personalizzato* così come definito dalla Tabella C;
- b) almeno un componente sia titolare di diritti di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più patrimoni immobiliari ubicati in qualunque località, ad eccezione della proprietà dell'abitazione principale, se questa è classificata nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, con riserva di successivo adeguamento agli eventuali riordini dei valori catastali, è possibile l'accesso ai contributi qualora la rendita catastale complessiva (100%) dell'abitazione sia pari o inferiore a 700,00 euro. Nel conteggio non verrà considerata la rendita catastale di un garage, solo se di pertinenza a tale abitazione. Se il nucleo è composto esclusivamente da persone non abili al 100%, l'immobile di loro proprietà non è soggetto a tali limiti catastali, purché costituisca l'abitazione in cui esse risiedono. La



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo
Area Servizi Sociali e alla Persona
Servizio Sociale Professionale




titolarità del diritto di proprietà su tale abitazione non costituisce motivo di esclusione dal contributo se, per effetto dell'esecuzione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, essa non è disponibile perché assegnata al coniuge separato del richiedente. In tal caso, questi deve impegnarsi ad alienare la propria quota del diritto di proprietà, qualora possibile. Non costituisce altresì motivo di esclusione il possesso di frazioni di non superiori ad 1/3 di beni immobili di esiguo valore (valore catastale complessivo del bene non superiore a 250 € compresa ogni pertinenza) qualora il richiedente possa comprovare oggettivi ostacoli alla sua alienazione e comunque per il periodo strettamente necessario a disporla. Qualora il suddetto bene (sempre che posseduto per una frazione non superiore ad 1/3), sia posseduto per una delle restanti frazioni da un congiunto anziano o disabile e costituisca la casa di abitazione di tale congiunto, tale possesso non costituisce motivo di esclusione per il richiedente, fino a concorrenza della condizione di cui sopra.

c) i componenti abbiano proprietà, possesso, o disponibilità non occasionale di più beni mobili registrati. I contributi possono essere erogati se il nucleo sia proprietario, possieda, o abbia disponibilità non occasionale di un mezzo mobile registrato, a condizione che non sia stato immatricolato nei 3 anni precedenti la richiesta di contributo e non superi la potenza di 48 Kw. In tal caso al contributo si applica una decurtazione forfetaria di 80 euro mensili. I limiti di potenza non si applicano per i mezzi immatricolati da oltre 10 anni. I limiti di immatricolazione e potenza del mezzo non si applicano se il mezzo mobile è utilizzato per il trasporto di un componente del nucleo per esigenze sanitarie adeguatamente certificate, che non sia effettuabile mediante l'utilizzo di mezzi pubblici o di altre forme di intervento. Qualora il nucleo richiedente dichiari il possesso di due vetture, entrambe rientranti nei limiti di immatricolazione e potenza di cui al presente comma, e dimostri che tali vetture erano indispensabili per garantire l'autonomia dei componenti del nucleo stesso sotto diversi profili (lavoro, istruzione, sanità) e tuttavia sia subentrata nei precedenti sei mesi una documentata riduzione di reddito, tale da cambiare in modo significativo la condizione reddituale (perdita del lavoro di uno o più componenti, mobilità, cassa integrazione), tale condizione non rappresenta motivo di esclusione, per periodo massimo di mesi 6, qualora venga dimostrata la concreta possibilità di ripristinare la precedente condizione economica e quindi la sostenibilità della spesa relativa al possesso ed all'uso di tali vetture. In tal caso, la deroga consente al nucleo di non privarsi di un bene necessario alla ripresa ed al ripristino delle precedenti condizioni di vita e di lavoro e nel contempo di non essere escluso da sostegni temporaneamente necessari ad alleviare la condizione di disagio



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo
Area Servizi Sociali e alla Persona
Servizio Sociale Professionale



economico, specialmente in presenza di figli minori. Qualora non sia dimostrabile la possibilità di ripristino della precedente condizione economica, ovvero qualora l'alienazione di una delle vetture non costituisca ostacolo all'autonomia della famiglia, previa proposta motivata da parte del servizio sociale, la richiesta è accoglibile per il periodo strettamente necessario a disporre la vendita di una delle vetture, e comunque per un tempo non superiore a mesi tre.

d) possiedano disponibilità liquide, depositi, titoli, obbligazioni del debito pubblico ed altre attività finanziarie per un valore superiore a 3.000,00 euro per un componente aumentato di 250 euro per ogni ulteriore componente.

e) vi siano componenti titolari di attività lavorative autonome e d'impresa, come definite dal T.U.I.R., che abbiano intrapreso tali attività da più di sei mesi dalla data della domanda di contributo. Tale condizione non è motivo di esclusione dai contributi comunali qualora i titolari di attività autonome e d'impresa:

- siano sottoposti a procedure fallimentari o procedure similari ai sensi delle leggi che regolano la materia fallimentare, e limitatamente al periodo in cui tali procedure perdurano;
- comprovino una temporanea sospensione per gravi motivi di salute, certificati nello stesso periodo in cui emergano i suddetti gravi motivi, e siano contestualmente privi di copertura assicurativa; tale deroga opera per un periodo non superiore a sei mesi;
- comprovino una riduzione dell'attività e del fatturato tali da produrre un reddito, da almeno sei mesi, rientrante nei parametri del presente Regolamento, in relazione al contributo richiesto. Tale condizione dovrà essere comprovata integrando la documentazione richiesta (DSU, autocertificazione) con un accurato accertamento reddituale e patrimoniale da parte del Comune e con l'accertamento del tenore di vita.

f) inadempienza/reiterate assenze non giustificate all'obbligo scolastico dei figli;

g) rifiuto di eventuali offerte di lavoro anche a tempo determinato di qualsiasi durata temporale;

h) non abbiano praticato comportamenti di ricerca attiva del lavoro, quali l'iscrizione ad agenzie di lavoro temporaneo, o di collocamento e servizi all'impiego, sulla base



dell'evoluzione della normativa in materia di politiche attive del lavoro; nei confronti dei cittadini disabili operano le norme previste dalla legge n. 68/99 e s.m.i.;

i) abbiano rifiutato, abbandonato o frequentato in modo discontinuo attività formative, tirocini, stage, Lavori Socialmente Utili, progetti personalizzati, ovvero ogni altra attività proposta dalla pubblica amministrazione per facilitare l'inserimento lavorativo;

j) sia verificato un tenore di vita non corrispondente alla situazione reddituale dichiarata, attraverso gli accertamenti previsti dalle norme vigenti, ed in particolare effettuati dal Comune anche mediante l'ausilio di Enti/Autorità esterne.

2 - I motivi di esclusione sopra elencati ai commi g, h, i, j, non operano per le persone le cui condizioni di salute opportunamente certificate dai competenti Servizi/Commissioni Mediche non consentano di adempiere agli impegni ivi descritti, per il periodo di impossibilità certificato.

TITOLO V

CONTRIBUTI PER IL MANTENIMENTO DELL'ABITAZIONE

Art. 21 – Beneficiari

Le condizioni di povertà economica determinano anche difficoltà nel reperire e mantenere idonee sistemazioni abitative da parte dei cittadini assistiti. In relazione a tali difficoltà, possono essere erogate specifiche misure per fronteggiare i problemi connessi alla casa con modalità raccordate con i nuovi strumenti attivati per il sostegno del reddito.

Art. 21/BIS – Modalità di erogazione

Le modalità di erogazione sono di volta in volta stabilite, sulla base delle situazioni specifiche, dall'Assistente Sociale e, nel caso il richiedente sia assegnatario di alloggio ERP e/o comunale concordate con l'Ufficio Patrimonio del Comune.


Art 22 - Modalità di calcolo

1 - Ai beneficiari del *Reddito di mantenimento* può, su richiesta e valutazione professionale dell'Assistente Sociale, viste le condizioni complessive sociali e familiari del nucleo, essere erogato - anche continuativamente - un contributo per le spese di abitazione, da calcolarsi come segue:

- a. fino ad un importo massimo di 250,00 euro mensili, per il pagamento del canone di affitto il cui contratto sia intestato ad uno dei componenti la famiglia anagrafica. Hanno titolo ad ottenere *il Contributo per il mantenimento dell'abitazione* i nuclei familiari in possesso dei



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo
Area Servizi Sociali e alla Persona
Servizio Sociale Professionale




requisiti per accedere al Fondo nazionale per il sostegno dell'affitto, istituito dalla Legge n. 431/98, e che abbiano provveduto a presentare regolare domanda al Comune. L'Assistente Sociale e l'Ufficio Servizi Sociali sono tenuti ad informare ed orientare gli utenti circa la possibilità di accesso a tale Fondo nazionale;

- b. qualora il richiedente non abbia maturato i requisiti per presentare domanda di accesso al Fondo nazionale, l'Assistente Sociale – verificata la validità delle motivazioni fornite dal richiedente - può proporre l'erogazione del *Contributo per il mantenimento dell'abitazione* per il periodo di tempo strettamente necessario all'acquisizione dei titoli utili alla presentazione della domanda di accesso al Fondo (ad es. registrazione del contratto, altri requisiti indispensabili, ecc.). Il contributo potrà essere erogato in forma continuativa solo per le persone che hanno un canone superiore ad € 250,00. Qualora il canone sia inferiore, il contributo potrà essere erogato in forma non continuativa per i mesi necessari in relazione alla situazione complessiva delle spese da sostenere per l'abitazione. In ogni caso il contributo comunale potrà essere erogato per un massimo di mesi 12;
- c. ai nuclei beneficiari di *Reddito di mantenimento*, formati da persone sole e prive di ascendenti e/o discendenti, che siano proprietarie dell'abitazione/titolari di nuda proprietà o usufruttuari, può essere erogato un *contributo per il mantenimento dell'abitazione* – finalizzato al pagamento di documentate spese condominiali ed utenze domestiche – fino ad un importo massimo di 200,00 euro mensili;
- d. la suddetta quota relativa alle spese condominiali ed utenze, può essere erogata – in aggiunta a quella per l'affitto - ai beneficiari del *Reddito di mantenimento* che vivano in abitazioni in locazione e siano privi di ascendenti e/o discendenti.

2 - Ai beneficiari dei *Contributi temporanei minori* e ai cittadini che non percepiscono altri tipi di contributi e che si trovino in temporanea grave difficoltà nel pagamento del canone di affitto/delle utenze essenziali possono essere erogati contributi finalizzati ad evitare l'avvio di pratiche di sfratto e l'interruzione nella fornitura di servizi essenziali quali l'acqua, il metano, l'energia elettrica, il riscaldamento con le seguenti modalità:


- a. Possono beneficiare dei suddetti contributi le famiglie il cui reddito, parametrato alla composizione del nucleo, non sia superiore all'entità delle somme di cui alla Tabella B (dell'allegato 6). Tali contributi non potranno essere rinnovati se i beneficiari non dimostreranno di averli destinati al pagamento delle utenze domestiche/canoni di affitto;



- b. Hanno titolo ad ottenere il contributo, i nuclei familiari in possesso dei requisiti per accedere al Fondo nazionale per il sostegno dell'affitto, istituito dalla Legge n. 431/98, e che abbiano provveduto a presentare regolare domanda al Comune. Qualora i nuclei richiedenti non abbiano maturato i requisiti per presentare domanda di accesso al Fondo nazionale presso il competente ufficio comunale, l'Assistente Sociale – verificata la validità delle motivazioni fornite – può in ogni caso proporre l'erogazione del contributo nel periodo di tempo necessario all'acquisizione dei titoli utili alla presentazione della domanda di accesso al Fondo (registrazione del contratto, altri requisiti necessari per accedervi, ecc.);
- c. L'entità del contributo è strettamente correlata alla spesa da coprire e non potrà, in ogni caso, superare la quota di 200,00 euro mensili. Il contributo potrà essere erogato in forma continuativa solo per le persone che hanno un canone superiore ad € 250,00. Qualora il canone sia inferiore, il contributo potrà essere erogato in forma non continuativa per i mesi necessari in relazione alla situazione complessiva delle spese da sostenere per l'abitazione. In ogni caso il contributo comunale non potrà superare la quota di 1.000,00 euro annue nel caso di persone/nuclei con un componente sino ai 55 anni di età. Per persone/nuclei con un componente di età superiore ai 55 anni di età, privi di sostegno familiare, non ricollocabili al lavoro per età e storie personali, la quota annua massima può essere di 2.000,00 euro rinnovabili. I contributi possono essere erogati in una o più soluzioni;
- d. Nel caso in cui il richiedente sia assegnatario di alloggio ERP e/o comunale, il contributo è subordinato alla corretta corresponsione della quota a proprio carico che il richiedente dovrà rimborsare all'Ente sulla base del piano di rientro e/o programma della rateizzazione che lo stesso dovrà, prima di accedere ai contributi, stipulare con l'ufficio Patrimonio del Comune. In tal occasione il Servizio Sociale destinerà le somme mensili assegnate al richiedente direttamente all'Ufficio Patrimonio comunale e, verrà sospeso tutte le volte che il richiedente sospende a sua volta il pagamento della propria quota parte mensile.

Art. 23 - Linee operative per affrontare le problematiche legate agli sfratti

Di fronte ad una problematica, quella degli sfratti, che inizia a manifestarsi con riflessi pesanti, sotto il versante economico e sociale, è necessario adottare adeguate linee operative. Ne deriva la necessità di individuare una procedura concertata tra gli uffici comunali interessati e con essi integrata operativamente. Se è vero, da una lato, che, sulla base dell'assetto organizzativo di questo Ente, le problematiche relative alla Casa non sono materia delegata al Servizio Socio-



assistenziale, dall'altro, tuttavia, la drammatica emersione delle complesse problematiche e le ricadute della crisi economica in atto sulle persone e sulle famiglie, richiedono l'attivazione di misure di sostegno economico mirate ed attivate nella logica della maggior integrazione di risorse e di competenze. A tal proposito è utile ricordare che la normativa vigente (l. 328/2000, L.R. 11/2016) attribuisce ai servizi socio-assistenziali la competenza della gestione delle misure di pronto intervento sociale intese quali misure di tutela e protezione, anche in forma di accoglienza residenziale in presidi idonei, rivolte ai soggetti deboli, quali i minori in caso di abbandono morale e materiale, gli anziani non autonomi e le persone disabili in analoga condizione. In merito alle problematiche della crisi abitativa e degli sfratti, l'elemento da considerare in via preliminare nell'ambito di un percorso mirato e concordato è rappresentato dalla prevenzione, e quindi dalla necessità di attivare ogni possibile ed opportuna misura per prevenire l'insorgere di situazioni di emergenza. Queste altrimenti andrebbero necessariamente affrontate con misure di urgenza e presumibilmente di carattere provvisorio e non adeguato a evitare condizioni di forte disagio specie a danno di soggetti deboli (adulti indigenti o ammalati gravi, minori, anziani, disabili, ecc.).

In sostanza, qualora ci si trovi di fronte ad una situazione non preventivamente esaminata, questa non potrà che essere affrontata dal Comune e dai Servizi Sociali in via contingente, garantendo una soluzione provvisoria per cercare di mettere in moto quei meccanismi di sostegno necessari a promuovere l'attivarsi successivo e graduale delle risorse personali dei cittadini interessati.

Tenuto conto che lo sfratto, in considerazione dei tempi che intercorrono tra l'intimazione e l'effettiva esecuzione del provvedimento, è una procedura che necessita di un certo periodo di tempo, occorre evitare che debba essere trattato in condizioni di emergenza, e a tal fine è necessario concordare tra gli uffici preposti un percorso utile per sostenere ed orientare il cittadino che si trovi ad affrontare una simile evenienza.

Si delinea pertanto il seguente percorso:

Qualora il cittadino sia assegnatario di alloggio ERP e/o comunale, gli operatori referenti (Ufficio Patrimonio e Servizi Sociali) devono aver cura di individuare in fase precoce l'insorgere di una situazione di morosità e devono predisporre le misure necessarie al fine di consentire il recupero/risanamento della situazione debitoria. Questo è possibile generalmente quando l'ammontare del debito ed il periodo di insolvenza non è elevato e di norma non superiore a 4/5 mensilità. In caso di cittadini che presentino morosità in alloggio ERP e/o comunale, l'erogazione può essere finalizzata all'estinzione del debito ovvero a consentire una successiva rateizzazione dello stesso. In tal caso è necessario che i servizi comunali competenti operino un monitoraggio



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo
Area Servizi Sociali e alla Persona
Servizio Sociale Professionale



nel tempo verificando il corretto utilizzo dei successivi contributi erogati e il rispetto degli impegni assunti al fine di evitare una ricaduta.

Nel caso, invece, l'abitazione sia di edilizia privata, è necessario che l'utente informi il preposto Servizio Sociale Comunale, soprattutto quando sia necessaria una intermediazione con il proprietario dell'immobile o con il suo legale rappresentante al fine di prevenire o interrompere, a fronte di un impegno di pagamento, una procedura di sfratto. Il servizio sociale provvederà a valutare un progetto di erogazione ovvero di rimodulazione dei contributi comunali, finalizzandoli alla copertura parziale e totale del debito, concertando con il cittadino quali impegni economici autonomamente possa sostenere e con quali modalità e tempi, monitorando il corretto utilizzo del contributo comunale, prevedendo se necessario e, laddove possibile, l'erogazione diretta al proprietario.

A seguito di quanto emerso dall'approfondimento da parte del Servizio Sociale comunale, e qualora il cittadino risulti in possesso dei requisiti economici per accedere alle misure di sostegno al reddito così come definite dal presente regolamento, sarà necessario concordare un percorso personalizzato finalizzato ad affrontare l'emergenza attraverso la messa in atto in modo integrato e personalizzato delle risorse disponibili e attivabili sia da parte dell'Amministrazione comunale, sia con il concorso delle risorse personali e familiari degli interessati. Anche in questo caso il cittadino dovrà sottoscrivere il progetto nel quale verranno definiti gli impegni ed i tempi di attuazione.

Le risorse attuabili saranno individuate di volta in volta tra quelle disponibili e attivabili dai competenti Uffici del Comune, quali l'inserimento in situazioni di accoglienza temporanea (case di accoglienza, residence e pensioni), attivazione di fondi di garanzia per il reperimento di nuovo alloggio, erogazioni economiche per la copertura delle prime spese di sistemazione (affitti, cauzione, ecc). Qualora fosse ancora possibile si potrà fornire sostegno economico e consulenziale al fine di evitare o interrompere la procedura di sfratto.

Il Comune potrà anche in tali casi erogare un contributo straordinario nella misura massima di € 3.360,00 annuali. Tale somma potrà essere erogata in una o più soluzioni su proposta motivata del Servizio Sociale sulla base dell'accordo concordato e sottoscritto dal cittadino beneficiario.

Potranno accedere a tale misura economica straordinaria di norma i cittadini che rientrano nei criteri di accesso ai contributi comunali. Su proposta motivata dell'Assistente Sociale di concerto con l'amministrazione comunale è possibile derogare a tali parametri di accesso, qualora il contributo erogato risulterà risolutivo della situazione e sarà ritenuto necessario alla prevenzione di un aggravamento ulteriore con danno a soggetti fragili presenti nel nucleo.



Art. 24 – Motivi di esclusione

1 - Sono esclusi dai contributi descritti al Titolo V, i nuclei familiari che, al momento della richiesta e durante il periodo di erogazione del contributo, siano in una o più delle condizioni previste agli artt. 8 e 12 del presente atto. Sono fatte salve le prestazioni indifferibili per la tutela di minori.

2 – Sono altresì esclusi i proprietari e titolari di altro diritto reale relativo a qualsiasi bene immobile. La titolarità del diritto di proprietà non costituisce motivo di esclusione dal contributo se, per effetto dell'esecuzione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria - quali ad es. la separazione/divorzi - non è possibile disporre immediatamente la vendita/alienazione. In tal caso, il richiedente deve impegnarsi all'atto della domanda di assistenza ad alienare la propria quota del diritto di proprietà, qualora possibile.

TITOLO VI

CONTRIBUTI PER TEMPORANEE SISTEMAZIONI ABITATIVE

Art. 25 – Beneficiari

Sono previsti interventi per sopperire a temporanee necessità abitative, esclusivamente a favore di persone in condizioni di particolare debolezza sociale e per periodi limitati. Condizione essenziale per l'erogazione di questo tipo di intervento è la concreta elaborazione di un progetto concordato con il richiedente. Sono escluse le situazioni determinate da sfratti, calamità, sgombero per motivi di inagibilità dell'abitazione, ecc.

Possono essere beneficiarie di tali interventi - finalizzati al pagamento di strutture alberghiere o similari e per lo stretto tempo necessario a reperire una collocazione alternativa – persone temporaneamente prive di un'abitazione e della possibilità di trovare ospitalità presso la rete parentale o amicale o presso altre strutture – con redditi inferiori al parametro del *Reddito di mantenimento*, che rientrino nelle seguenti condizioni:

- a) famiglie monoparentali con figli minori a carico, nei primi sei mesi successivi all'evento di separazione legale, vedovanza, allontanamento dalla famiglia di origine a seguito di eventi gravi, in assenza di sostegno parentale;
- b) donne sole in stato di gravidanza ed in situazioni difficili per i due mesi precedenti ed i 10 successivi al parto, prive di sostegno parentale; nel caso in cui la gravidanza sia certificata come rischiosa per la salute della donna o del nascituro, l'intervento potrà decorrere dall'accertamento di detto stato;



- c) giovani tra i 18 ed i 27 anni di età, già in carico come minorenni al Servizio Sociale comunale, in presenza di un progetto di autonomizzazione, privi di sostegno parentale o per i quali tale sostegno sia insufficiente alla realizzazione del progetto;
- d) persone con modalità di vita marginali, quali l'assenza di una dimora stabile – esclusi gli sfrattati o i perdenti abitazione a seguito di calamità, inagibilità, ecc. - prive di sostegno parentale, in presenza di un progetto concordato di reinserimento sociale;
- e) persone inserite in programmi di recupero terapeutico certificato come incompatibile con qualsiasi attività e persone inserite in programmi di riabilitazione e reinserimento sociale concordati con i servizi competenti;
- f) persone la cui tutela e/o l'Amministrazione di Sostegno è stata deferita al Comune (Sindaco o Servizi Sociali) da parte dell'Autorità Giudiziaria, con redditi insufficienti, fatta salva la competenza di altri servizi.

Art. 26 – Modalità di calcolo


1 - Per la definizione della spesa mensile si effettua il seguente calcolo: costo del servizio effettivo - detratto il reddito del nucleo calcolato al 50% (si lascia una parte del reddito alla persona/nucleo per le spese della vita quotidiana). Alla persona/nucleo si richiede di versare direttamente alla struttura individuata, previo accordo con la stessa, la quota di reddito non detratta in sede di determinazione del costo del servizio. Il contributo del servizio non può superare 1.500,00 euro per una persona. Se nel nucleo vi è un secondo beneficiario, il costo del servizio considerato per il primo beneficiario è aumentato fino al 40%; per ogni ulteriore beneficiario, tale importo è aumentato ulteriormente fino al 30%.

2 - Ai beneficiari del contributo per il pagamento di strutture alberghiere, il *Reddito di mantenimento* o il *Contributo temporaneo personalizzato* viene erogato, qualora ne abbiano i requisiti, sino all'importo massimo del 50%.

3 - Durante il periodo di fruizione dei contributi per il pagamento di strutture alberghiere possono essere contestualmente erogati anche i contributi per esigenze specifiche previsti dal Titolo VII del presente regolamento.

Art. 27 – Durata

La durata temporale dei contributi descritti al Titolo VI non può essere superiore a 6 mesi, eccezionalmente prorogabili una sola volta per il medesimo periodo, su valutazione professionale



dell'Assistente Sociale. Nessun limite di durata opera per le persone la cui tutela e l'AdS è deferita al Comune. L'intervento per sopperire a temporanee esigenze abitative può essere erogato se il reddito del nucleo dei beneficiari è pari o inferiore al *Reddito di mantenimento* del nucleo stesso (secondo i criteri indicati all'art. 5 del presente atto).

Art. 28 – Motivi di esclusione

Sono validi gli stessi motivi di esclusione di cui agli artt .8 e 12 del presente atto.

Art. 28/BIS – Modalità di erogazione

Le modalità di erogazione sono di volta in volta stabilite dal Servizio Sociale, sentito il parere dell'Assistente Sociale che ha effettuato la valutazione complessiva del caso.

TITOLO VII

CONTRIBUTI UNA TANTUM PER SPECIFICHE ESIGENZE

Art. 29 – Beneficiari

I *contributi una tantum per esigenze specifiche* mirano a fronteggiare eventi eccezionali e necessità particolari, non riconducibili al soddisfacimento dei bisogni della generalità degli assistiti, che il beneficiario non può affrontare senza un adeguato sostegno.

I *Contributi per le esigenze specifiche* possono essere previsti ad integrazione o in sostituzione degli interventi illustrati ai Titoli II, III, IV e si possono erogare per:

- a) spese per esigenze debitamente certificate di acquisto e riparazione di apparecchi ortodontici, ortottici ed ortopedici, che il Servizio Sanitario Nazionale non è tenuto ad erogare, prioritariamente per i minori con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o disabili e tutelati in carico al Servizio Sociale ed il cui nucleo familiare abbia redditi pari o inferiori a quelli previsti per beneficiare del *Reddito di mantenimento*, eventualmente derogabile su proposta dell'Assistente Sociale per minori con provvedimenti giudiziari in corso o tutelati, secondo quanto previsto all'art. 3 del presente Regolamento;
- b) spese per l'acquisto di vestiario, per i trasporti essenziali in relazione al progetto attivato, per l'igiene personale, per la copertura del costo di buoni pasto od altra importante prestazione ritenuta valida dal Servizio Sociale per contrastare l'emarginazione sociale ed economica del nucleo. Tali contributi possono essere erogati in alternativa parziale o totale



al *Reddito di mantenimento* o al *Contributo temporaneo personalizzato*. Essi possono essere erogati anche a minori o adulti collocati in strutture residenziali soltanto se i regolamenti e gli accordi contrattuali che le strutture hanno stipulato con il Comune o con la Regione non prevedano tali acquisti. Possono inoltre essere erogati a persone non rientranti tra i beneficiari di altri contributi, in caso di situazioni di adulti completamente privi di reddito e di aiuti familiari, al fine di contrastare le forme più conclamate di emarginazione e povertà, finalizzati all'aggancio ed alla elaborazione di un progetto d'aiuto più complessivo;

c) spese per l'acquisto di apparecchi domestici o mobili di primaria necessità; spese per l'attivazione del contratto di locazione a favore di nuclei titolari di *Contributi temporanei personalizzati* privi di sistemazione abitativa adeguata e spese per la stipula dei contratti per la fornitura delle utenze domestiche indispensabili;

d) spese per l'adeguamento delle condizioni abitative di soggetti deboli (Vedi tipologia dei beneficiari di *Reddito di mantenimento e/o di Contributo temporaneo personalizzato* attraverso la fornitura di apparecchi ed interventi di manutenzione, fatte salve le competenze del S.S.N. e di altri Enti e/o Istituzioni (Distretto VT/2, Regione, Stato, ecc.) e la possibilità di effettuazione di tali interventi da parte di Associazioni di volontari;

e) Contributo una tantum per saldare in parte o in toto morosità derivanti da situazioni eccezionali (funerali di parenti di 1° grado, grave morosità di tributi comunali, ecc.), su progetto del Servizio Sociale.

Art. 30 – Modalità di calcolo

1 - I contributi possono essere erogati a nuclei familiari il cui reddito sia pari o inferiore al Reddito Massimo di cui alle Tabelle B e B1 (*dell'allegato 6*);


2 - Gli importi complessivi massimi erogabili sono:

a) per i contributi descritti all'art. 29, lettere a) e b) di 1.000,00 euro annui per ogni persona/nucleo;

b) per i contributi descritti all'art 29, lettere da c) ad e), di 2.000,00 euro annui, erogabili allo stesso nucleo, come somma di tutte queste tipologie di contributo. Il contributo riferito alle lettere c) e d) non è ripetibile prima che siano trascorsi 5 anni dalla prima erogazione;



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo
Area Servizi Sociali e alla Persona
Servizio Sociale Professionale



c) l'importo complessivo massimo di tutti i contributi elencati all'art. 29, lettere da a) a d) non può superare 2.000 euro annui allo stesso nucleo;

d) se dei contributi elencati all'art. 29, lettere a), b), sono beneficiari minori, l'importo complessivo massimo (inteso come somma di tutte le tipologie di questi contributi) erogabile è di 1.500,00 euro annui per lo stesso minore;

3 - Per definire l'importo dei contributi descritti all'art. 29, a), b), c), d), e) si determina il reddito annuo del nucleo familiare con i criteri di cui al precedente art. 3. Tale reddito deve risultare inferiore al *Reddito di mantenimento annuo* del nucleo calcolato secondo le modalità stabilite al precedente art. 6, aumentato dell'affitto reale se non già percettori di contributo regionale o comunale e del costo del servizio da acquistare. Il contributo erogabile è pari alla differenza fino al costo documentato dei beni o dei servizi da acquistare ed entro i limiti stabiliti nell'art.29 stesso. Qualora debba effettuare spese per beni o servizi acquistabili da più fornitori, il beneficiario dovrà presentare più preventivi di spesa. I beneficiari devono tempestivamente documentare i pagamenti effettuati.

4 - I suddetti contributi non possono essere erogati per sanare il mancato pagamento di debiti insoluti, quali contravvenzioni, e similari, né possono in alcun modo essere utilizzati per scopi diversi da quelli per i quali sono stati concessi.

5 - Gli importi dei contributi possono consistere in un'unica erogazione, in erogazioni periodiche, oppure in una combinazione delle due modalità.

Art. 31 – Motivi di esclusione

Fatti salvi i limiti di reddito previsti al comma 1 del precedente articolo 30, non possono beneficiare dei contributi per esigenze specifiche i nuclei familiari che, al momento della richiesta e durante il periodo di erogazione del contributo, si trovino in una o più delle condizioni previste agli artt. 8 e 12, a seconda che si tratti di persone abili o non abili al lavoro.

TITOLO VIII

CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO DI RETTE PER MINORI

Art. 32 - Beneficiari

Sono beneficiari del presente contributo minori soggetti a provvedimenti del tribunale.



Art. 33 – Modalità di calcolo

Minori: per il ricovero di minori i parenti sono tenuti a provvedere economicamente al versamento della retta quando questo è indicato nel provvedimento del giudice, ovvero su valutazione dei redditi del nucleo con la tabella utilizzata per il reddito di mantenimento + contributo per l'abitazione, (sostituire con più le spese sostenute per l'abitazione compreso il mutuo) quando il minore sia stato inserito con il loro consenso.

TITOLO IX

PROCEDURE PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

Art. 34 – Istanze. Procedure di erogazione, verifiche e controlli

1 - La domanda di aiuto economico/assistenziale è presentata dal cittadino residente nel Comune di Montalto di Castro o dal tutore, al Servizio Sociale comunale, *(utilizzando i modelli allegati 2 e 3 del presente regolamento)*. Per i cittadini che hanno soltanto il domicilio nel Comune di Montalto di Castro la domanda di contributo può essere presentata soltanto nel caso di necessità improrogabili ed urgenti. L'operatore del Servizio/sportello Sociale, informa nel momento dell'accoglienza il cittadino rispetto ai contenuti del presente regolamento, alle procedure ed ai documenti necessari per la presentazione della domanda.


Successivamente alla verifica da parte dell'operatore del Servizio/Sportello Sociale della regolarità dei documenti richiesti, verrà, nel caso ritenuto necessario ai fini della valutazione del nucleo, fissato appuntamento con l'assistente sociale.

I documenti richiesti sono:

1. Domanda di contributo, secondo il modello predisposto dal Servizio Sociale *(allegato n. 3)*;
2. Autocertificazione *(allegato n. 2)*;
3. DSU/ISEE in corso di validità;
4. Documentazione accertante lo stato di occupazione, sottoccupazione, inoccupazione, disoccupazione;
5. Documentazione economica, fiscale e/o sanitaria ritenuta dal cittadino necessaria a supporto della domanda e/o della documentazione richiesta ai precedenti punti;
6. Altra ed eventuale documentazione richiesta dall'Assistente Sociale in sede di valutazione della condizione socio-economica-ambientale;



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo
Area Servizi Sociali e alla Persona
Servizio Sociale Professionale



L'Assistente Sociale responsabile del caso valuta la domanda, istruisce la pratica e svolge i necessari controlli, che dovranno essere resi noti al cittadino nel modulo di domanda.

L'Assistente Sociale predispone la proposta di contributo - o di diniego del medesimo - che in taluni casi dovrà necessariamente essere supportata dal progetto-contratto concordato con il beneficiario - e trasmette mensilmente al Responsabile di Area Servizi Sociali e alla Persona la proposta di nuovo contributo o di rinnovo, ovvero di diniego dello stesso. Nella proposta andrà anche indicato l'eventuale delegato alla riscossione del contributo, individuato in accordo con il richiedente.

L'istruttoria ha di norma la durata massima di 30 giorni lavorativi dalla data di consegna della domanda, da parte del sistema di protocollazione comunale, al Servizio Sociale, completa di tutta l'eventuale documentazione richiesta, fatto salvo il rispetto della normativa vigente in tema di autocertificazione e di semplificazione amministrativa.

Nelle situazioni di primo accesso ovvero su valutazione del Servizio Sociale nelle altre situazioni, nel periodo sopra indicato viene effettuata, se valutata necessaria da parte dell'Assistente Sociale, una visita presso il domicilio del richiedente ed ogni altro accertamento ed approfondimento che sia ritenuto necessario al fine del completamento dell'istruttoria.


In relazione al contributo minori la visita domiciliare e gli altri accertamenti previsti dal TITOLO III, sono da effettuare almeno semestralmente.

Entro tale periodo al cittadino sarà inviata comunicazione per la riscossione del contributo, ovvero la comunicazione del diniego e le relative motivazioni. Nel caso in cui la procedura sia stata sospesa, l'Assistente Sociale provvederà a richiedere al cittadino, entro il periodo indicato, di fornire i chiarimenti e gli approfondimenti necessari.

2 - La concessione dei benefici previsti dal presente regolamento è subordinata al rilascio da parte del richiedente di una autocertificazione - sottoscritta contestualmente alla domanda di contributo - attestante (per sé e per il nucleo familiare di appartenenza) la sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità ai benefici, nonché l'inesistenza dei motivi di esclusione dagli stessi. Il richiedente deve inoltre comunicare al Servizio Sociale - entro e non oltre 15 giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza - ogni variazione relativa alla composizione del proprio nucleo, alle condizioni reddituali e patrimoniali dichiarate all'atto della domanda di contributo, nonché ogni altro evento suscettibile di modificare la propria condizione di assistito.



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo
Area Servizi Sociali e alla Persona
Servizio Sociale Professionale



3 - La concessione dei benefici è subordinata alla sottoscrizione da parte del richiedente di una manifestazione di consenso all'accesso da parte dei Servizi Sociali comunali alle informazioni relative alle condizioni patrimoniali e reddituali per le quali è necessario uno specifico assenso dell'interessato secondo la normativa vigente.

4 - Il richiedente deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza del fatto che, in caso di concessione dei contributi o di rinnovo degli stessi, l'Amministrazione comunale può attivare gli opportuni controlli per l'accertamento della congruità e della veridicità delle dichiarazioni rese, nonché dell'appropriato impiego dei contributi, con riferimento sia alle condizioni economiche, sia alla reale consistenza ed alle caratteristiche del nucleo. A tale fine, l'Amministrazione comunale si avvale degli strumenti informativi in possesso di altri Enti, nonché dell'intervento della Guardia di Finanza, anche mediante la stipula delle convenzioni descritte all'art. 7 del D. Lgs. n. 109/98 e ss.mm.ii..

5 - Le proposte di contributi economici ovvero di diniego, così come predisposte dall'Assistente Sociale, complete di copia delle autocertificazioni, dei relativi conteggi, della decorrenza e della durata, nonché delle modalità di pagamento (chi è il quietanzante e dove si liquida il contributo), sono esaminate mensilmente da una équipe tecnico-amministrativa costituita dal Responsabile dell'Area Servizi Sociali e alla Persona, dall'Assistente Sociale e da un/una dipendente comunale distaccato/a presso l'Ufficio Servizio Sociale con funzione di Responsabile del Procedimento e Segretario Verbalizzante, che ne verifica la congruenza e la correttezza rispetto alle norme fissate dal presente regolamento e se del caso ne richiede la modifica.

6 - Successivamente, previa verifica della copertura finanziaria, l'Ufficio Amministrativo del Servizio Sociale predispone gli atti per l'assegnazione ed erogazione dei contributi e l'ufficio finanziario emette mensilmente i mandati di pagamento. Il diritto alla riscossione della somma erogata a titolo di assistenza economica decade qualora la stessa non venga riscossa entro 45 giorni dalla emissione del mandato.

7.- I contributi decorrono dal mese in cui ha termine l'istruttoria, nella quale è inclusa l'approvazione della richiesta; in casi eccezionali debitamente documentati si possono considerare decorrenze antecedenti. La durata massima delle singole erogazioni, che deve essere comunicata per iscritto ai beneficiari, è, nell'arco dello stesso anno, di:

- a. 12 mesi per i contributi erogati secondo i criteri del *Reddito di mantenimento*;
- b. 6 mesi nel caso di presenza nel nucleo di componenti abili al lavoro;



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo
Area Servizi Sociali e alla Persona
Servizio Sociale Professionale



- c. 6 mesi per i contributi erogati secondo i criteri del *Contributo temporaneo minori e secondo i criteri Tutela Materno infantile*, 12 mesi per i *Contributi temporanei personalizzati*;
- d. *contributi per l'abitazione* ed i *Contributi per specifiche esigenze* seguono scadenze vincolate al pagamento del bene/servizio per cui sono erogati ed in ogni caso non possono superare i 12 mesi.

8 - Prima della concessione di un eventuale rinnovo, i Servizi Sociali e per essi la stessa Assistente Sociale devono verificare la permanenza dei requisiti di accesso alle prestazioni. L'autocertificazione sulle condizioni sociali ed economiche deve essere rinnovata ad ogni nuova richiesta ovvero deve essere sottoscritta e datata per conferma delle condizioni precedenti. In ogni momento, essi possono disporre ulteriori verifiche circa la permanenza delle condizioni socio-economiche in base alle quali i contributi sono stati erogati e chiederne la sospensione.

Art. 35 – Erogazione d’urgenza ed anticipazione di contributi

Al cittadino richiedente assistenza economica può essere erogata una somma massima di 150,00 euro, a titolo di anticipazione ed in attesa di completamento dell'istruttoria - dopo aver verificato che sussistano gravi e comprovate ragioni che giustificano l'urgenza e previa autorizzazione del Responsabile dell'Area Servizi Sociali e alla Persona. Il Responsabile potrà inoltre disporre l'erogazione di anticipazioni di entità superiore in situazioni straordinarie di particolare gravità.


L'anticipazione verrà detratta in occasione dell'erogazione dei contributi di cui ai Titoli II, III, IV, V, VI e VII del presente regolamento.

Art. 36 – Situazioni particolari

1 - I contributi possono essere erogati ai componenti del nucleo che offrono le maggiori garanzie di utilizzo effettivo a vantaggio del/i beneficiario/i.

Inoltre i Servizi Sociali comunali potranno:

- a. provvedere direttamente o tramite terzi (volontari, parenti non conviventi, ecc.) che assumano formale impegno in tal senso all'acquisto o al pagamento di fatture, conti od obbligazioni a carico del beneficiario, se il contributo è erogato per l'acquisto di beni o servizi;
- b. erogare buoni, utilizzabili presso fornitori autorizzati, invece di denaro per l'acquisto di generi alimentari o di prima necessità finalizzati al mantenimento della persona o del nucleo.



2 - Alle persone la cui tutela è stata deferita al Comune (Sindaco o Servizi Sociali), potranno essere anticipati contributi per garantire il *Reddito di mantenimento* ovvero l'acquisto di beni o servizi, per il periodo necessario ad espletare l'acquisizione del valore dei loro redditi e patrimoni.

3 - Poiché i processi di emarginazione e povertà sono complessi ed articolati, possono presentarsi situazioni gravi e particolarmente problematiche, per le quali non è possibile attivare interventi esclusivamente osservando i criteri definiti nel presente regolamento. In tali casi, che devono rivestire carattere di assoluta eccezionalità, previo accordo tra l'Assistente Sociale ed il Responsabile dell'Area Servizi Sociali e alla Persona e, informata l'Amministrazione comunale, con apposito provvedimento motivato può essere erogato un contributo economico in denaro o in altre forme, senza riferimento ai criteri del presente atto, a condizione che tale contributo abbia contestualmente le seguenti caratteristiche:

- a. sia diretto ad evitare gravissime conseguenze sulla situazione sociale del nucleo o ad evitare ricoveri in strutture residenziali;
- b. ne siano beneficiarie le persone in situazioni di priorità di intervento ai sensi dell'art.2, comma 3 della legge 328/00.


Art. 37 – Ricorsi

1 - I richiedenti la cui domanda non è stata accolta ovvero è stato ridotto il valore rispetto alla proposta fatta dall'Assistente Sociale possono, dopo aver preso atto delle motivazioni del diniego richiedendole all'Ufficio comunale competente, chiedere accesso agli atti ai sensi della normativa vigente. Quindi potranno entro trenta giorni dalla comunicazione del diniego, opporre opposizione scritta al Responsabile dell'Area Servizi Sociali e alla Persona. Il servizio sociale è tenuto ad informare il cittadino richiedente sulle modalità per presentare opposizione avverso il diniego del contributo.

2 - Il Responsabile dell'Area Servizi Sociali e alla Persona, esaminata la documentazione e se del caso sentiti gli interessati, decide entro trenta giorni dalla data del ricevimento del ricorso in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento. Il cittadino verrà informato in forma scritta della decisione assunta ed in caso di conferma del provvedimento di negazione verranno indicate le motivazioni.

Art. 38 - Aggiornamenti dei valori contenuti nel regolamento

1 - Le percentuali di invalidità ed inabilità citate nel presente atto si intendono automaticamente modificate al variare delle corrispondenti percentuali, secondo le norme di legge, per l'ottenimento



delle relative prestazioni. Tale automatismo è esteso a tutti i casi in cui tali soglie costituiscono un parametro per la definizione delle modalità e delle caratteristiche dell'accesso ai benefici.

2 - I valori in cifre riportati nel presente regolamento possono essere variati con apposito provvedimento della Giunta Comunale, sulla base delle disponibilità finanziarie del comune.

3 - Le tabelle che determinano le soglie di accesso vengono rivalutate periodicamente oppure ogni anno dalla Giunta Comunale.

Altresì in caso di limitata disponibilità economica anche in relazione alle richieste presentate, si dovranno privilegiare, nel seguente ordine:

- a. Le famiglie a reddito zero con minori e i senza fissa dimora;
- b. Le persone in tutela o amministrazione di sostegno prive di reddito e di rete familiare;
- c. Le donne in situazioni sociali difficili, in stato di gravidanza e nei 6 mesi successivi al parto;
- d. I soggetti in grave situazione di emarginazione e disagio sociale, i soggetti in fase di reinserimento dopo la detenzione;
- e. Le famiglie con soggetti in condizione di non autosufficienza;

4 - L'Amministrazione Comunale può adottare provvedimenti che armonizzino il presente atto con disposizioni ad esso correlate e derivanti dalle modifiche di norme nazionali relative all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, al Reddito di Cittadinanza o ad altre misure nazionali e regionali a sostegno del reddito.

TITOLO X

DIRITTO ALLO STUDIO; CONTRIBUTI PER L'ACCESSO AI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI DI REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO ED ASILI NIDO PER L'ABBATTIMENTO DELLE TARIFFE

Art. 39 - Finalità

Di fronte alle problematiche derivanti dall'impatto sociale della presente crisi economica, emerge come le difficoltà economiche di un sempre crescente numero di famiglie con figli minori, rischiano di riflettersi anche sulla reale capacità-possibilità delle stesse di garantire ai figli l'accesso a servizi connessi al diritto allo studio (e comunque rilevanti sul piano dell'integrazione sociale e della socializzazione) quali sono la refezione scolastica, il trasporto scolastico e la frequenza dell'asilo nido.

Art. 40 - Beneficiari



1 – Accedono ai benefici di cui al presente titolo i nuclei familiari con figli minori che frequentino il nido o la scuola primaria e secondaria e che documentino un reddito inferiore ai parametri stabiliti nella tabella B (dell'allegato 6).

2 - Possono beneficiare del contributo altresì i nuclei che non rientrino nei criteri reddituali di cui al punto 1, qualora l'Assistente Sociale motivi la necessità dell'intervento per promuovere la tutela dei minori ovvero il loro benessere e la tutela del diritto all'istruzione.

Art. 41 – Modalità e procedure

L'accesso ai benefici di cui al presente Titolo avviene previa richiesta dei genitori del/dei minori, ovvero di colui che detiene la potestà genitoriale/parentale/tutela.

La procedura dovrà prevedere i seguenti passaggi:

1. Il genitore/tutore dovrà provvedere all'iscrizione del minore ai servizi comunali di mensa scolastica e trasporto scolastico, oppure agli asili presenti sul territorio comunale, presentando la documentazione richiesta (domanda di contributo, autocertificazione, DSU/ISEE, altra documentazione comprovante i requisiti economici);
2. Il genitore/tutore procederà quindi a presentare al Servizio Sociale comunale richiesta di sostegno per il pagamento della tariffa, allegando la documentazione rilasciata dai vari gestori dei servizi scolastici ed educativi a seguito dell'iscrizione effettuata;
3. Il Servizio sociale verifica la sussistenza dei requisiti e previa valutazione, da parte dell'Assistente Sociale, della condizione socio-economica del nucleo si determina la presa in carico della situazione del minore e dell'impegno al pagamento diretto o indiretto delle tariffe corrispondenti ai servizi di mensa, trasporto o nido;

Art. 42 - Finanziamento e durata


L'erogazione delle misure del beneficio, così come proposta dall'Assistente Sociale, è prevista per un periodo massimo relativo all'anno scolastico per il quale o durante il quale è stato richiesto l'aiuto da parte dei genitori/tutore. Potrà essere successivamente confermata previa nuova richiesta motivata da parte degli interessati e verifica da parte dell'Ufficio Servizi Sociali comunale.

Art. 43 – Motivi di esclusione

In caso di modificazione della situazione reddituale, il cittadino richiedente è tenuto a comunicare al Comune le sopravvenute modifiche per valutare se sussistano comunque le condizioni per il



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo
Area Servizi Sociali e alla Persona
Servizio Sociale Professionale



mantenimento del beneficio. In caso di mancata comunicazione il Comune si riserva di disporre l'interruzione del beneficio stesso.

Art. 44 – Rispetto delle norme vigenti ed abrogazioni

Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa riferimento alle vigenti normative e allo Statuto comunale. È abrogata ogni altra vigente disposizione regolamentare comunale in materia di contributi economici e sussidi assistenziali alle persone fisiche.

Art. 45 – Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, oltre alla pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente, a norma dell'art. 22 della legge 7.08.1990, n. 241 sarà tenuta a disposizione del pubblico presso la segreteria dell'Area Servizi Sociali e alla Persona perché se ne possa prendere visione in ogni momento.

Art. 46 – Entrata in vigore

Il presente regolamento – emanato ai sensi dell'art.7 del D. Lgs. n. 267/2000 – entra in vigore dall'esecutività della deliberazione di approvazione.



Allegato 1 Contratto Sociale

OGGETTO: CONTRATTO SOCIALE – UTENTE/SERVIZI SOCIALI COMUNALI

In data, l'assistente sociale e il /la Signor/a
concordano l'elaborazione del seguente progetto:

con l'obiettivo di:

a tal fine il servizio sociale consortile corrisponde quale contributo economico la cifra di.....
euro, a scadenza, per un totale di mesi

Per il raggiungimento di tale obiettivo il/ la signor/a si impegna a

e l'assistente sociale si impegna a

Si prevede la prima verifica del progetto in data

Qualora il destinatario del contributo non abbia mantenuto gli impegni concordati il contributo sarà
sospeso.

Il destinatario del contributo si impegna inoltre a comunicare qualunque variazione della situazione
dichiarata.

Letto firmato e sottoscritto,

L'Assistente Sociale

Il cittadino richiedente



Allegato 2 – Autocertificazione per la richiesta di aiuto economico

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ai sensi del D.P.R. 445/2000)

Io sottoscritto/a _____ nato/a _____

il _____ residente a _____ Via _____

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dal D.P.R. 445/00.

DICHIARO

di essere attualmente residente a _____ Via _____ n. _____

che il nucleo familiare è composto dalle seguenti persone:

COGNOME e NOME	LUOGO e DATA DI NASCITA	PROFESSIONE	REDDITO MENSILE

che tutti i componenti del nucleo in età lavorativa sono iscritti al centro per l'impiego;

di essere pensionato categoria _____ e di percepire a tale titolo € _____ mensili

che mi è stata riconosciuta un'invalidità pari al _____ % e di avere diritto/non avere diritto/percepire l'indennità di accompagnamento dal _____;

che l'ultima ricevuta di affitto/mutuo dell'abitazione ammonta ad € _____,

di essere proprietario di N. _____ unità immobiliari di cui:

abitazione principale: categoria catastale _____ rendita catastale complessiva _____

N. _____ altri immobili: categoria catastale _____ rendita catastale complessiva _____

Terreni: rendita complessiva _____

Diritti su N. _____ di immobili (usufrutto)

Di essere proprietario di N. _____ mezzi mobili registrati. Data immatricolazione _____ potenza KW _____;



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo
Area Servizi Sociali e alla Persona
Servizio Sociale Professionale



Di possedere attualmente disponibilità di denaro liquido, depositi, prestiti, titoli, obbligazioni ed altre attività finanziarie per un valore di Euro _____.

Di percepire/non percepire aiuti economici da parte di familiari o parenti non conviventi:

In modo continuativo nella misura di € _____ mensili

In modo saltuario nella misura di € _____

Dichiaro inoltre di aver chiesto/percepito:

Bonus elettrico € _____; Bonus gas € _____; Bonus acqua € _____;

Riduzione tassa rifiuti € _____; Contributo affitto € _____;

Contributo famiglie numerose € _____; Assegno di maternità € _____;

Reddito di Cittadinanza € _____;

Altro beneficio economico (specificare _____) € _____;

Di ricevere i seguenti aiuti da parte di organizzazioni di volontariato:

Contributi economici € _____

Pacco alimentare con frequenza (settimanale/mensile) _____

Pagamento di utenze domestiche € _____

Dichiaro di impegnarmi a comunicare al Comune entro 15 giorni ogni variazione della situazione patrimoniale o familiare dichiarata con la presente.

Dichiaro infine aver preso visione della

Informativa ai sensi dell'articolo 10 della legge 196/2003 e successiva modificazioni ed integrazioni; i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, del Regolamento UE 2016/679;

Montalto di Castro, li

Firma del dichiarante



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo
Area Servizi Sociali e alla Persona
Servizio Sociale Professionale



Allegato 3 - Modello di domanda

Al Servizio Sociale
del Comune di Montalto di Castro
P.zza G. Matteotti, 11
01014 Montalto di Castro (VT)

Oggetto: Richiesta di contributo economico.

Il/La sottoscritto/a..... nato/a a il
e residente in via/p.zza..... Comune di

Richiede a codesto Comune un intervento di sostegno del reddito per i seguenti motivi:

.....
.....

A tal fine, ai sensi e in ossequio al D.P.R. 445/00, dichiara

- di essere a conoscenza delle regole generali per ottenere contributi economici previsti dagli atti e regolamenti di codesto Comune;
- di presentare la documentazione necessaria per definire il contributo e conteggiare l'ammontare;
- di essere a conoscenza che i criteri di erogazione del contributo sono vincolati alle risorse economiche del Comune e che quindi possono variare a seconda dell'ammontare delle risorse stesse;
- di essere a conoscenza che i dati e le dichiarazioni rilasciate al fine di supportare la richiesta di aiuto economico potranno essere sottoposti a verifica da parte del Comune, ed a controllo da parte degli enti competenti, in base al tipo di dichiarazione rilasciata;
- di essere a conoscenza del fatto che dichiarazioni false o non conformi alla situazione rappresentata ai servizi comportano la sospensione dei contributi, nonché eventuali avvio di forme di azioni sanzionatorie come previsto dalla normativa vigente;
- di esprimere/non esprimere il consenso per il trattamento, la comunicazione, e la diffusione a fini socio-assistenziali dei dati personali e sensibili che lo riguardano, in base alla legge n. 196 del 2003 e successive modificazioni, ovvero ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, del Regolamento UE 2016/679;

Allega:

1. Autocertificazione per la richiesta di aiuto economico debitamente compilata in tutte le sue parti e sottoscritta;
2. Copia di un Documento di riconoscimento in corso di validità;
3. Altra documentazione ai fini della valutazione (specificare) _____;

Data _____

Firma _____



Allegato 4 - Determinazione Importi/contributo

TABELLA A (importi previsti per i cittadini di cui all'Art. 5

REDDITO DI MANTENIMENTO ³									
IMPORTI PER N. COMPONENTI NUCLEO									
1° COMPON.	460,28 ⁴	460,28	460,28	460,28	460,28	460,28	460,28	460,28	460,28
2° COMPON.		230,14	230,14	230,14	230,14	230,14	230,14	230,14	230,14
3° COMPON.			138,08	138,08	138,08	138,08	138,08	138,08	138,08
4° COMPON.				138,08	138,08	138,08	138,08	138,08	138,08
5° COMPON.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6° COMPON.						0,00	0,00	0,00	0,00
7° COMPON.							0,00	0,00	0,00
TOTALI	460,28	690,42	828,50	966,58	966,58	966,58	966,58	966,58	966,58

Allegato 5

³ Il parametro di riferimento per determinare la soglia del Reddito di Mantenimento (o minimo vitale) è il trattamento pensionistico minimo erogato dall'INPS per dodici mensilità adattato, mediante la scala di equivalenza, alle dimensioni del nucleo familiare. Pertanto il Comune di Montalto di Castro assume quale quota base del Reddito di Mantenimento l'importo dell'Assegno Sociale erogato dall'INPS annualmente. Per la determinazione del contributo ai nuclei con più componenti si applica la scala di equivalenza N. 1 - allegato 5 del regolamento;

⁴ Importo assegno sociale base erogato dall'Inps per il 2021 è pari ad € 460,28 mensili;



SCALA DI EQUIVALENZA:

N. 1- REDDITO DI MANTENIMENTO

N. COMPONENTI	R. di M. = quota base moltiplicata per
1	1
2	1.50
3 o più	Si aggiunge al moltiplicatore 0,30 per il terzo e quarto componente, dal quarto in poi il massimale rimane fissato a quello per 4 componenti

N. 2 - PROGRESSIONE CONTRIBUTO MINORI MENSILE - TAB B

N. Figli in età dell'obbligo scolastico	Quota base erogabile al nucleo
1	Euro 180,00
2	Euro 290,00
3 o più	Euro 370,00 (*)

(*) Da tre o più figli si detrae sempre il contributo mensile dell'assegno in favore dei nuclei familiari con tre o più figli di età inferiore ai 18 anni (L.23.12.98; n.° 448)

N. 3 - PROGRESSIONE CONTRIBUTO MINORI MENSILE - TAB B1

N. Figli in età dell'obbligo scolastico	Quota base erogabile al nucleo
1	Euro 140,00
2	Euro 250,00
3 o più	Euro 330,00 (*)

(*) Da tre o più figli si detrae sempre il contributo mensile dell'assegno in favore dei nuclei familiari con tre o più figli di età inferiore ai 18 anni (L.23.12.98; n.° 448)



Allegato 6 - Parametri di reddito

PARAMETRI DI REDDITO⁵ MENSILE DA NON SUPERARE PER AVERE TITOLO AI CONTRIBUTI MINORI ED AI CONTRIBUTI PER L'ABITAZIONE

TABELLA B

1 NUCLEO	1 GENITORE + 1 FIGLIO	1 GENITORE + 2 FIGLI	1 GENITORE + 3 FIGLI
REDDITO MASSIMO	€ 690,00	€ 785,39	€ 981,74
CONTRIBUTO	€ 180,00	€ 290,00	€ 370,00

1 NUCLEO	2 GENITORI + 1 FIGLIO	2 GENITORI + 2 FIGLI	2 GENITORI + 3 FIGLI
REDDITO MASSIMO	€ 785,39	€ 915,89	€ 915,89
CONTRIBUTO	€ 180,00	€ 290,00	€ 370,00

TABELLA B 1

1 NUCLEO	1 GENITORE + 1 FIGLIO	1 GENITORE + 2 FIGLI	1 GENITORE + 3 FIGLI
REDDITO MASSIMO	€ 840,00	€ 980,00	€ 1.000,00
CONTRIBUTO	€ 140,00	€ 250,00	€ 330,00

1 NUCLEO	2 GENITORI + 1 FIGLIO	2 GENITORI + 2 FIGLI	2 GENITORI + 3 FIGLI
REDDITO MASSIMO	€ 840,00	€ 980,00	€ 1.000,00
CONTRIBUTO	€ 140,00	€ 250,00	€ 330,00

TABELLA B 2

CONTRIBUTO TUTELA MATERNO INFANTILE

1 NUCLEO	1 GENITORE + 1 FIGLIO	1 GENITORE + 2 FIGLI	1 GENITORE + 3 FIGLI
REDDITO MASSIMO	€ 1.000,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
CONTRIBUTO	MAX € 1.200,00 ANNUO	MAX € 1.200,00 ANNUO	MAX € 1.200,00 ANNUO

1 NUCLEO	2 GENITORI + 1 FIGLIO	2 GENITORI + 2 FIGLI	2 GENITORI + 3 FIGLI
REDDITO MASSIMO	€ 1.100,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
CONTRIBUTO	MAX € 1.200,00 ANNUO	MAX € 1.200,00 ANNUO	MAX € 1.200,00 ANNUO

⁵ Il reddito massimo mensile delle Tabelle B, B1 e B2 è dato dal valore dell'ISEE, in corso di validità al momento della presentazione dell'istanza di contributo, suddiviso per 12 mensilità.



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo
Area Servizi Sociali e alla Persona
Servizio Sociale Professionale



Allegato 7 - Quote contributo temporaneo personalizzato

**CONTRIBUTO TEMPORANEO PERSONALIZZATO: QUOTE MENSILI PER PERSONA
IN BASE AL NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE**

TABELLA C

IMPORTI PER N. COMPONENTI NUCLEO									
N. COMPONENTI	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1°	460,28 ⁶	460,28	460,28	460,28	460,28	460,28	460,28	460,28	460,28
2°		230,14	230,14	230,14	230,14	230,14	230,14	230,14	230,14
3°			138,08	138,08	138,08	138,08	138,08	138,08	138,08
4°				138,08	138,08	138,08	138,08	138,08	138,08
5°					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6°						0,00	0,00	0,00	0,00
7°							0,00	0,00	0,00
TOTALI	460,28	690,42	828,50	966,58	966,58	966,58	966,58	966,58	966,58

⁶ Importo base mensile pari all'assegno sociale mensile determinato dall'Inps annualmente. Per la determinazione del contributo ai nuclei con più componenti si applica la scala di equivalenza N. 1 - allegato 5 del regolamento;



Allegato B - Modello di accertamento a cura del Comune

OGGETTO: Accertamenti in base all'art. 4 del Regolamento delle misure di contrasto alla povertà e dei contributi economici assistenziali.

Sig./ra nato/a a il e
residente in via/p.zza..... Comune di

Richiedente il contributo su istanza prof. n. del

In base agli elementi accertabili dall'Ufficio scrivente e dall'indagine effettuata si comunica quanto segue:

1) Verifica anagrafica in data _____

COMPOSIZIONE FAMILIARE:

N.	Nominativo	Data di Nascita	Luogo di Nascita	Grado Parentela
01				
02				
03				
04				
05				

2) Fondo Contributo Nazionale per il Sostegno alla Locazione relativo all'anno in base alla Legge 431/98 art. 11 (Bando Regione Lazio):

Domanda presentata Domanda non presentata

3) Contributo per i libri scolastici relativo all'anno in base alla Legge 448/98 art.27 e contributi scolastici, suddivisi in:

a) "Fruitura gratuita dei libri di testo": Non richiesto SI Richiesto

b) "Contributo per Borsa di studio": Non richiesto SI Richiesto

4) Mensa scolastica: eventuali morosità: NO SI di € _____

5) Assegni al nucleo e assegni di maternità: Non richiesto SI Richiesto



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo
Area Servizi Sociali e alla Persona
Servizio Sociale Professionale



6) Bonus elettrico: Non richiesto Si Richiesto

7) Bonus gas: Non richiesto Si Richiesto

8) Esito degli accertamenti patrimoniali effettuati _____

9) Altro _____

NOTE: _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Responsabile del Procedimento)



COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
 Provincia di Viterbo
 Area Servizi Sociali e alla Persona
 Servizio Sociale Professionale



Allegato 9 – Verbale attribuzione contributi

OGGETTO: CONCESSIONE DI FORME DI SOSTEGNO ECONOMICO

VERBALE DI COMPARAZIONE
(Allegato alla Determinazione n. del)

Nell'Ufficio del Servizio Sociale comunale, l'anno, il giorno del mese alle ore.....


Il Responsabile del Servizio

Visto il regolamento comunale per la concessione di contributi, benefici economici a persone fisiche;

Prese in esame le schede istruttorie di valutazione rimesse dall'Assistente Sociale/dal Servizio Sociale per ciascuna richiesta pervenuta, adotta la ripartizione di cui al seguente prospetto:

Num. d'ord.	RICHIEDENTE IL SOSTEGNO	OGGETTO DELLA RICHIESTA	SOMMA CONCESSA
.....	€
.....	€
.....	€
.....	€
.....	€
	TOTALE BENEFICI		€

Data:



Il Responsabile del Servizio





COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
 Provincia di Viterbo
 Area Servizi Sociali e alla Persona
 Servizio Sociale Professionale



Allegato 10 - Comunicazione avvio procedimento

Prot. N.

Raccomandata A.R./PEC

Al Sig.

Via

OGGETTO :	Comunicazione di avvio del procedimento relativo a:
---------------------	---

In relazione a quanto dispongono gli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, si comunica che questa Amministrazione ha avviato il procedimento amministrativo al fine dell'emanazione del provvedimento di

La S.V. può prendere visione degli atti presso l'ufficio Servizi Sociali del Comune di Montalto di Castro in via Tirrenia, n. 11;


Il provvedimento deve concludersi entro il termine del; in caso di inerzia di questa amministrazione, la S.V. può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, nei termini di cui all'articolo 2, comma 8, della legge n. 241/1990.

Resta salva la riproponibilità dell'istanza dell'avvio del procedimento, ove ne ricorrano i presupposti.

Si conferma, infine, che l'istanza è stata presentata il giorno ___/___/___/

Responsabile del procedimento è il/la dipendente sig./dott., profilo professionale cui la S.V. potrà rivolgersi durante l'orario di apertura al pubblico (Tel.0766/870175) oppure per E-mail (servizi.sociali@comune.montaltodicastro.vt.it);

Data



Il Responsabile del servizio





COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
 Provincia di Viterbo
 Area Servizi Sociali e alla Persona
 Servizio Sociale Professionale



Allegato 11 - Comunicazione avviso diniego beneficio

Prot. N.

Raccomandata A.R./PEC

Al Sig.

Via

OGGETTO:	Istanza in data, relativa a Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento. (articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241)
-----------------	---


In relazione alla Sua istanza acquisita al protocollo generale di questo Comune al n., in data, relativa a si comunica che la stessa non può essere accolta in quanto:

Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della presente, la S.V. ha diritto di presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, al Responsabile dell'Area Servizi Sociali e alla Persona di questo Ente;

Qualora le osservazioni presentate dalla S.V. non vengano accolte, sarà fornita adeguata motivazione nel provvedimento finale.

Si comunica, altresì, che la presente interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni, o, in mancanza, dall'ultimo giorno entro il quale le stesse avrebbero potuto essere presentate.

Data



Il Responsabile del procedimento



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SERVIZI SOCIALI - SPORT E TEMPO LIBERO.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio SERVIZI SOCIALI - SPORT E TEMPO LIBERO sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.

Montalto di Castro, 21-06-2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SERVIZI SOCIALI - SPORT E TEMPO
LIBERO
DOTT. VITTORIO ESPOSITO**

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005

DELIBERA n. 24 del 28-06-2021

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VERBALIZZANTE
F.TO DE ANGELIS MARA

IL PRESIDENTE
F.TO ORNELLA STEFANELLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. POMPEO SAVARINO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA MARA DE ANGELIS

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);

| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA MARA DE ANGELIS

*****COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO*****

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA MARA DE ANGELIS
